



***Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sede di Catania***

Inaugurazione Anno Giudiziario 2023

Relazione Attività Anno 2022

Presidente

Pancrazio Maria Savasta



Sommario

1. Saluti.....	2
2. Introduzione.....	3
3 - L'anno 2022 nella Sezione di Catania.....	18
4 - I risultati del 2022.	24
5 - La giurisprudenza del Tribunale.	30
6. L'anno 2023. I nuovi strumenti del processo. Gli obiettivi da raggiungere.	40
7. RACCOLTA DELLE MASSIME DEL TRIBUNALE - ANNO 2022	48
8. DOCUMENTAZIONE	110
9. DATI STATISTICI.....	125

Documentazione:

- **Estratto dalla Carta dei servizi**
- **Calendario udienze 2023**

1. Saluti.

Ringrazio per la gradita presenza e saluto le Autorità civili, militari e religiose, il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, Presidente Michele Corradino, il rappresentante del C.P.G.A., Presidente Vincenzo Salamone, il Presidente del C.G.A. Sicilia, Ermanno de Francisco, il Presidente del T.A.R. Palermo, Salvatore Veneziano, il rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, Cons. Claudio Vallorani, gli Avvocati dello Stato, degli Enti pubblici e del Libero Foro, i Signori Presidenti delle Sezioni interne, i Colleghi Magistrati e il Personale amministrativo di questo Tribunale, i gentili ospiti e i presenti tutti.

Nel prendere la parola, permettetemi di rivolgere il mio pensiero ai Cari Colleghi che nel 2022 e di recente ci hanno lasciato: Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, Presidente di Sezione del T.A.R. Palermo Nicola Maisano, Presidente di Sezione del T.A.R. Lazio Giampiero Lo Presti, che ha iniziato la sua carriera di Magistrato insieme a me presso questo Tribunale.

La loro prematura scomparsa ha toccato i nostri cuori, lasciando il ricordo per quanto di eccellente hanno fatto e il rimpianto sia per quanto avrebbero potuto fare che per aver perso dei rilevanti punti di riferimento.

2. Introduzione.

Il Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, nel suo discorso di insediamento tenuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha condivisibilmente affermato che *«Tutte le Istituzioni del Paese devono fare uno sforzo imponente per dare stabilità ed agevolare la ripresa economica, in un contesto impoverito prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina. In questo quadro, alla nostra Istituzione è chiesto ancor più di agire con imparzialità, con indipendenza, ma anche con professionalità unita alla celerità, per garantire al contempo legalità e sviluppo.*

I Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato sono i Giudici del corretto esercizio del potere pubblico.

Essi sono chiamati a garantire la legittimità dei provvedimenti amministrativi e ad operare quel delicato bilanciamento tra i poteri delle Autorità e le esigenze di libertà, bilanciamento che è proprio dello Stato di diritto.

Per questo la Giustizia amministrativa è una risorsa e non un freno per l'economia, una risorsa non solo necessaria sotto il profilo costituzionale, ma, come ho già detto, essenziale presidio di legalità e guardiano del soddisfacimento degli interessi pubblici.

(. . .) *Il Giudice amministrativo, quale Giudice del potere pubblico, è diventato di conseguenza sempre più il Giudice dell'economia ed il Giudice dei diritti fondamentali incisi da atti dell'Autorità pubblica».*

Il riferimento al Giudice amministrativo quale Giudice, per un verso, dei diritti fondamentali, per un altro, dell'Economia è tanto rilevante quanto delicato, poiché perimetra l'approccio che questi deve avere nella propria funzione pubblica.

In ordine al primo profilo, gli anni della pandemia hanno segnato interventi nel delicatissimo settore della salute pubblica, segnatamente, da ultimo, nel campo delle ricadute lavorative rispetto all'obbligo vaccinale.

La risposta della Giustizia amministrativa è stata rapidissima, per lo più già con decreti presidenziali monocratici, evidenziando ancora una volta la sua capacità di fornire adeguate e immediate risposte alle istanze di giustizia dei cittadini, per altro in una materia inesplorata e certamente particolarmente delicata.

Ha osservato in tal senso il Presidente Maruotti nella sua relazione che *«anche in questa fase, il Giudice amministrativo è stato attento a salvaguardare la legittimità dell'azione amministrativa, dimostrando di ben valutare e soppesare il delicato bilanciamento tra la tutela del bene supremo della salute pubblica e la salvaguardia dei diritti individuali. Ogni*

sforzo è stato profuso per dare una interpretazione adeguata ed un'applicazione uniforme della legislazione dell'emergenza».

Più delicata è la relazione tra processo amministrativo e implicazioni di carattere economico.

Occorre indagare circa i limiti del giudizio rivolto, per un verso, alle regole del processo, per un altro, al ruolo delle decisioni nell'ambito dell'economia.

Va rammentato che il Giudice amministrativo è il giudice naturale dell'interesse pubblico nell'economia, essendo chiamato a intervenire nei settori dell'opere pubbliche, dei servizi, delle forniture, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, delle infrastrutture, in uno scenario sempre più aperto alle regole della concorrenza, dell'urbanistica ed edilizia, della tutela del paesaggio e ambientale, della tutela dei risparmiatori.

Non è questa la sede per un'analisi economica, non posso, però, obliterare il riferimento alla particolare difficoltà che anche il nostro Paese sta attraversando e, conseguentemente, il forte disagio economico che le Famiglie e le Imprese stanno vivendo.

Non posso non chiedermi quale debba essere il ruolo dei singoli attori del governo della cosa pubblica, intendendo con tale termine tutti coloro che, anche nella fase del giudizio, incidono su di essa.

La particolare crisi che caratterizza questo momento è sotto gli occhi di tutti e la stessa appare evidente anche ove si abbia riguardo alla domanda di Giustizia amministrativa, che, come appena chiarito, è strettamente collegata all'economia del Paese.

Se è pur vero, come chiarirò, che la domanda è aumentata a livello nazionale, in Sicilia ha avuto una rilevante flessione.

Il dato è riferibile ad ambedue le sedi di Tribunale.

Invero, nel 2021 il TAR Catania ha introitato 2.110 ricorsi; nel 2022 soltanto 1977; analogo dato è possibile riscontrare nella sede di Palermo, che da 2.320 ricorsi depositati è passato a 2.127. Ciò che più colpisce è che sono stati depositati a Catania 146 ricorsi per appalti contro i 194 dello scorso anno, praticamente il 25% in meno.

È il dato peggiore degli ultimi anni.

Il dato è preoccupante, poiché, paradossalmente, il contenzioso, specie nelle aree più sensibili dell'economia, vale a dire quelle degli appalti pubblici, è indice del "movimento del mercato" determinato dalla mano pubblica che appalta opere e servizi pubblici.

La chiave di lettura può essere duplice.

Il detto calo potrebbe derivare, appunto, da un minor numero di appalti banditi nella nostra Regione.

Potrebbe essere altresì determinato anche dai costi rilevanti del processo speciale sugli appalti, che sconta un rilevante contributo unificato, di guisa che, in un momento di grave crisi, ad accedere alla Giustizia amministrativa potrebbero essere avvantaggiate le realtà imprenditoriali medio-alte (che, quindi, possono “permettersi” di instaurare un contenzioso) a discapito di quelle più piccole, che, pertanto, finiscono con il “subire” la possibile illegittimità della procedura di aggiudicazione.

Probabilmente il dato è giustificato da ambedue le circostanze sopra prospettate, comunque espressive di una crisi economica che riguarda sia la Regione nel suo complesso che le imprese localizzate nel territorio.

Se così è, come ho premesso, occorre chiederci cosa sia possibile fare per alimentare un circolo virtuoso e quale ruolo debba ricoprire ciascun attore dell’Amministrazione pubblica e della Giustizia Amministrativa, chiamata quest’ultima a sindacare la legittimità dell’operato della prima.

Mentre riflettevo sulla stagnazione morale e politica alimentata dalla rassegnazione del “tanto non cambierà mai nulla”, vieppiù dimostrata dalla disaffezione al voto da parte dei cittadini e dalla sfiducia che colgo nel rilevare che non esiste, allo stato, una politica e una economia “giovane”, capace di modificare le cose, mi è capitato, come ogni anno, di assistere alla celebrazione nella

Basilica Cattedrale per la ricorrenza della Festa in onore di Sant'Agata.

L'omelia sferzante e coraggiosa dell'Arcivescovo Renna ha sollecitato non solo l'applauso di molti, ma anche una profonda riflessione sul come essere per far risorgere la nostra realtà, nazionale e locale.

L'invito è quello a “non avere paura”.

«La paura indubbiamente (. . .) è una costante nella storia, tanto da far dire allo storico francese Jean Delumeau che ‘le collettività e le civiltà stesse sono impegnate in un dialogo permanente con la paura’.

Oggi le collettività vivono alcune paure che le bloccano e le paralizzano: quella del futuro, ad esempio, crea una cultura che alimenta la denatalità.

Ma sappiamo che quel ‘Non abbiate paura’ è detto anche per i timori di questo nostro tempo. Anche noi catanesi oggi abbiamo tante paure con cui fare i conti (. . .).

A Catania abbiamo paura di un futuro che impoverisca la nostra città. Abbiamo paura di una politica del ‘si è fatto sempre così’; che non sia frutto di scelte condivise e rinnovate».

Questa esortazione e questo monito, a mio avviso, vanno rivolti soprattutto alle giovani generazioni, a coloro che possono scrollarsi dal “groppone” il peso delle incapacità di un sistema

che vive nella paura di fare, di sbagliare, di essere e, per tale motivo, nella migliore delle ipotesi, resta fermo, senza riuscire a spezzare vincoli e timori reverenziali con chi tutto muove.

Quando i giovani capaci si muovono, tutto si modifica.

E, come diceva Albert Einstein *«non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose»*.

Come affermato da Papa Francesco rivolgendosi ai Giovani ad Assisi il 24 settembre 2022, *«quando alla comunità civile e alle imprese mancano le capacità dei giovani è tutta la società che appassisce, si spegne la vita di tutti. Manca creatività, manca ottimismo, manca entusiasmo, manca il coraggio per rischiare. Una società e un'economia senza giovani sono tristi, pessimiste, ciniche.*

Non basta fare il maquillage, bisogna mettere in discussione il modello di sviluppo.

. . . È questo il tempo di un nuovo coraggio nell'abbandono delle fonti fossili d'energia, di accelerare lo sviluppo di fonti a impatto zero o positivo.

(. . .) Mentre cerchiamo di salvare il pianeta, non possiamo trascurare l'uomo e la donna che soffrono. L'inquinamento che uccide non è solo quello dell'anidride carbonica, anche la disegualianza inquina mortalmente il nostro pianeta.

Non possiamo permettere che le nuove calamità ambientali cancellino dall'opinione pubblica le antiche e sempre attuali calamità dell'ingiustizia sociale, anche delle ingiustizie politiche.

(. . .) Fino a quando il nostro sistema produrrà scarti e noi opereremo secondo questo sistema, saremo complici di un'economia che uccide.

Chiediamoci allora: stiamo facendo abbastanza per cambiare questa economia, oppure ci accontentiamo di verniciare una parete cambiando colore, senza cambiare la struttura della casa? Non si tratta di dare pennellate di vernice, no: bisogna cambiare la struttura.

(. . .) Le vostre scelte quotidiane non producano scarti. . . voi siete soprattutto studenti, studiosi e imprenditori, ma non dimenticatevi del lavoro, non dimenticatevi dei lavoratori. Il lavoro delle mani.

Il lavoro è già la sfida del nostro tempo, e sarà ancora di più la sfida di domani. Senza lavoro degno e ben remunerato i giovani non diventano veramente adulti, le diseguaglianze aumentano.

(. . .) Perciò, mentre create beni e servizi, non dimenticatevi di creare lavoro, buon lavoro e lavoro per tutti».

Sono queste considerazioni che possono e devono orientare, al di là delle nostre personali convinzioni etiche, l'operato di ciascuno di noi.

Cosa fare, dunque?

Avere il coraggio di affrontare il nostro oggi pensando al domani, imparando dagli errori del passato, senza dimenticarsi che il nostro agire deve diventare servizio per gli altri. Mettendo al centro di tutto il meglio possibile non per noi stessi, ma per realizzare una società per e con i nostri figli.

È arrivato il momento di ridisegnare i rapporti e la dinamica degli interessi pubblici, mettendo alla porta, una volta per tutte, chi, sotto le mentite spoglie della loro cura, a qualsiasi livello, pretende di esercitare un potere, piuttosto che un servizio alla qualità delle cose da fare.

Quando ho iniziato l'esperienza della presidenza del Tribunale di Catania mi sentivo sopraffatto dal peso di un contenzioso arretrato disorganico.

L'idea, però, che tanti cittadini erano ancora in attesa e purtroppo ancora aspettano una risposta di giustizia era intollerabile.

Il conforto di Colleghi che avevano gli stessi ideali e che si spendevano per far funzionare il sistema Giustizia mi ha molto incoraggiato.

La giustizia tardiva non è per definizione giustizia.

Sarebbe stato molto più comodo dire “si è fatto sempre così”, ma per me era ed è importante non già dare dignità a me stesso, ma all'Istituzione che il Tribunale rappresenta.

Era importante dare un segnale che, sia pur nella fallibilità, occorreva rivoluzionare un sistema.

Ed era importante cercare di coinvolgere tutti, anche se non tutti sentivano e sentono come proprie queste esigenze.

In poche parole, era importante capire cosa fare e poi come realizzarlo.

Al contrario, spesso siamo sopraffatti dalle parole, cui non seguono i fatti.

E per fare tutto ciò non bisognava aspettare un intervento straordinario, quale quello dettato dal P.N.R.R.

Il Giudice Amministrativo, però, da solo non può cambiare le cose.

Occorre sviluppare virtuose sinergie tra i poteri dello Stato.

Il Legislatore anche regionale deve avere il coraggio di assumere le scelte politiche, senza scaricare la responsabilità sull'Amministrazione e sulla giurisdizione.

Deve intervenire sui centri del potere economico, che mai forse come in questo periodo stanno lucrando accampando giustificazioni fondate sulle tragedie di una guerra scellerata. Assistiamo a una crisi sempre più pressante di fiducia del cittadino, soffocato nella sua dimensione economica dal gioco dei poteri forti.

Occorre intervenire per creare indiscriminate condizioni per tutte le Famiglie e le Imprese, per affrancarsi dalle dipendenze energetiche, che, ingiustificatamente, hanno raggiunto valori intollerabili, abbandonando il sistema dell'assistenza, che suona come la dipendenza da elemosina.

Bisogna porre rimedio a scelte di politica fiscale sull'edilizia, che hanno avuto l'effetto di drogare un mercato, assestando verso l'alto i prezzi generali di uno dei maggiori settori produttivi dell'economia e affliggendo con costi esorbitanti i cittadini e le stesse imprese.

Non sta a me indicare i motivi e le modalità di intervento.

Posso soltanto auspicare che venga fuori il coraggio della reale e leale vicinanza al cittadino, ciascuno nel proprio ruolo, senza il timore di rischiare per costruire.

Mi sovengono le parole del Presidente del Consiglio di Stato Patroni Griffi nella sua relazione del 2021.

In questa crisi economica ritornano particolarmente attuali.

«A fronte di tentativi di marginalizzazione, quando non di delegittimazione strisciante, della giurisdizione amministrativa, bisogna essere chiari: l'efficienza della macchina amministrativa, che è tale se si muove nella legalità, non può costituire un alibi per ridurre la garanzia dei diritti e la protezione degli interessi; l'incertezza nelle scelte politiche non

può essere “scaricata” sull’amministrazione e sulla giurisdizione; l’inefficienza della macchina burocratica e l’illegittimo esercizio del potere pubblico non possono essere tollerati nemmeno in situazioni emergenziali e quindi men che mai in una fase di ricostruzione.

Alla politica e all’amministrazione il dovere di agire nella legalità in un quadro normativo chiaro e ben definito, al giudice il dovere di rispondere con tempestività e competenza alla domanda di giustizia.

Per non apparire astratti: ridurre gli oneri amministrativi non necessari, superare la paura della firma, uscire quanto prima da un regime derogatorio, se non speciale, in materia di appalti e concentrarsi, per il regime ordinario, su una seria riduzione dello stock regolatorio e sull’organizzazione delle stazioni appaltanti, fornendo le stesse e le amministrazioni in generale di personale tecnico, giovane, motivato e adeguatamente remunerato.

I cittadini hanno bisogno di risposte alla situazione di incertezza, che certo non può essere eliminata o governata dalla moltiplicazione delle regole.

Nel quadro emergenziale, il giudice amministrativo deve saper contribuire alla riduzione dell’incertezza ed alla ricostruzione

della fiducia nella capacità dell'ordinamento di dare risposte effettive.

Costruire fiducia, non ricercare consenso.

Ricostruire fiducia senza ricercare il consenso è proprio delle istituzioni di garanzia, sottratte al circuito della rappresentanza politica».

A mio avviso, proprio la profonda crisi alimentata dalla pandemia e dalla sciagura del conflitto ucraino impone che questa non diventi la giustificazione del fallimento del sistema, poiché, seppur “costoso” in termini di spendita di energia individuale, chiosando Einstein, non bisogna dare più valore ai problemi che alle soluzioni.

«È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze.

Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il conformismo.

Invece, lavoriamo duro.

Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa che è la tragedia di non voler lottare per superarla».

Dobbiamo ricostruire una politica efficiente, che medita e produce regole chiare; una Pubblica Amministrazione che agisce, non semplicemente fa; una Giustizia non autoreferenziale, che muove dall'Uomo ed è rivolta a risolvere le controversie di ogni

giorno con l'equilibrio del ruolo umile e grande al tempo stesso che il peso del giudizio comporta.

Quello che io posso e devo fare è incoraggiare il Personale del Tribunale a continuare a dare il meglio perché ciascuno è una parte del sistema e ciascuno deve contribuire a fare sentire vicine le Istituzioni al cittadino e alle Imprese, fornendo una risposta di giustizia la più rapida possibile.

Ma la rapidità non è sufficiente.

Il Giudice Amministrativo ha il compito, con le sue decisioni, di orientare, senza prevaricarne la discrezionalità, come ci impone l'art. 34 del codice, la successiva attività dell'Amministrazione.

E come rammenta condivisibilmente il Presidente Maruotti, "più le nostre decisioni saranno linguisticamente alla portata di tutti, più il Giudice amministrativo sarà inteso non come un giudice lontano, ma come il giudice di ogni parte in lite".

Ho sempre pensato che le sentenze, spesso relative ad argomenti estremamente complessi, debbano essere, prima che dagli avvocati, comprese dal cittadino, dalle Imprese e dalle Amministrazioni cui sono rivolte e in questo senso deve orientarsi lo sforzo dei Giudici e dei Presidenti che devono essere garanti dell'equilibrio e della chiarezza espositiva.

Ma ai medesimi criteri si devono attenere gli avvocati.

I principi di sinteticità e chiarezza devono permeare l'attività di tutti gli attori del processo.

Altrettanto importante è il contributo del Foro nella segnalazione dei ricorsi per i quali permane l'interesse o che possono subire battute d'arresto, ad esempio, a motivo delle interruzioni.

Gli Avvocati devono avere il senso della collaborazione, e devo dire che ciò non sempre accade, anche se il fenomeno è percentualmente minoritario.

Un fascicolo portato in udienza e rinviato per motivi procedurali che avrebbero potuto essere segnalati per tempo, determina la sottrazione alla decisione di un altro contenzioso, con un *vulnus* non alla statistica del Tribunale, ma al cittadino e all'Impresa che attende una risposta.

Fondamentale, infine, è la condivisione di questi principi da parte del personale amministrativo.

Ciascuno è una risorsa preziosa.

Quest'anno, come subito dirò, il Tribunale è stato "investito" da una ventata di gioventù determinata dai Funzionari dell'Ufficio per il Processo.

A loro più che ad altri rivolgo il mio appello.

Loro più degli altri, proprio perché il futuro è più nelle loro mani che nelle nostre che abbiamo lustri sulle spalle, devono percepire

il profumo del fare bene quale necessità imprescindibile del proprio modo di essere.

Oggi si forgiavano le leve del futuro, che viene loro affidato come una pianta delicata che va curata e alimentata con pazienza, ma con fermezza.

È a loro che affidiamo gli alti ideali che non sono la somma di facili parole (di queste siamo tutti stanchi), ma un modo di essere e sentire che ci deve spingere al fare, senza perdere di vista la dignità del lavoro, che, per essere tale, non solo deve essere rispettato da chi lo dà, ma deve essere percepito come mezzo non di solo sostentamento ma anche di proficuo servizio, da parte di chi lo riceve.

3 - L'anno 2022 nella Sezione di Catania.

L'anno 2022 è stato caratterizzato dall'avvio dell'Ufficio per il Processo "rafforzato" previsto dall'art. 11 del d.l. 9.6.2021, n. 80, conv. in L. 6.8.2021, n. 113.

Con tale norma il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento di 326 unità di addetti all'Ufficio per il Processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi.

Tale autorizzazione è stata conferita, ai fini del rafforzamento del già preesistente Ufficio per il Processo, soltanto a otto uffici giudiziari nei quali è stato verificato un maggior arretrato al 31.12.2019.

Tra questi vi è la sede del T.A.R. Catania.

L'attività di detto Ufficio ha ricevuto una prima regolamentazione con le linee guida previste dall'art. 17, comma 2, del richiamato d.l. n. 80/21 adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 n. 192, aggiornato con successivo Decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell'8.2.2022.

Premessa l'autonomia dei Presidenti degli Uffici giudiziari nell'organizzazione dell'attività giudiziaria, è stato stabilito che tale Ufficio debba svolgere una prima preliminare "scrematura" del fascicolo e fornire adeguato ausilio ai Magistrati nella redazione delle sentenze.

Confesso il mio iniziale scetticismo rispetto alla scelta del Legislatore di concentrare energie economiche, piuttosto che sull'incremento del numero dei Magistrati, su un'attività di supporto mediante Funzionari amministrativi.

Mi sono ricreduto.

La qualità della gran parte dei giovani che si sono approcciati all'attività di ausilio dei Giudici è davvero elevata e la loro collaborazione è diventata preziosa.

Tra le soluzioni possibili, l'Ufficio per il processo integrato da detti funzionari è stato da me organizzato, come nel passato, con regia centrale, senza, quindi, decentramento delle risorse presso le varie Sezioni del Tribunale.

Si è quindi proceduto alla previa selezione di ben 622 fascicoli, da concentrare nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, associando il criterio cronologico a quello della particolare difficoltà, ivi inserendo, stante la gravosità dell'impegno sia dei relatori che dei presidenti designati, quelli più datati "meno complessi", riservando quelli residuali, sempre con il criterio cronologico, alle udienze ordinarie.

In tal modo è stato possibile ottimizzare le risorse complessive, adeguandole alle esigenze delle singole udienze programmate per smaltire l'arretrato, che, è utile ricordarlo, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 87 c.p.a., introdotto dal D.L. 80/2021, sono celebrate da remoto e i cui Collegi sono composti da Magistrati che hanno fatto domanda e che provengono (per lo più) da altri Tribunali.

Le Udienze sono state così rivolte, a rotazione, allo smaltimento dei fascicoli incardinati presso le singole Sezioni del Tribunale, tenuto conto della loro risalenza, in modo da consentirne la

definizione in maniera omogenea tra le medesime Sezioni e per annualità progressive.

La scelta della regia unitaria è stata altresì utile per procedere all'attività indiscriminata di ausilio dei Magistrati, che, proprio perché provenienti per lo più dagli altri Uffici Giudiziari, non sono ovviamente inseriti in alcuna Sezione del Tribunale.

Una ripartizione sezionale di detti funzionari, a mio avviso, può essere inefficiente e in effetti i risultati ottenuti, non solo in termini di definizione, ma anche di omogeneizzazione dell'attività e di supporto indifferenziato ai Magistrati, ne sono la più concreta dimostrazione.

La cura da parte dei funzionari di un massimario, inoltre, è stata utilissima per uniformare le decisioni del Tribunale eccezionalmente a “estrazione esterna”.

Questi hanno altresì effettuato tutti i controlli relativi alla ammissibilità e tempestività dei ricorsi, alla sopravvenienza di carenza di interesse, ai motivi di interruzione, continuando la virtuosa esperienza dell'Ufficio del Processo a composizione “semplice” del controllo attento e puntuale di tutti i fascicoli.

L'attività che più di ogni altra ha segnato la novità della nuova composizione dell'Ufficio per il Processo è da individuare, però, sotto la regia dei singoli relatori, nella redazione delle bozze del fatto delle sentenze e nella proposta delle soluzioni di diritto

corredate dai precedenti del Tribunale e della Giurisprudenza nel suo complesso.

Anche gli assistenti informatici hanno svolto la loro attività con competenza e alcuni di essi sono stati preziosi proprio nell'attività preparatoria dei fascicoli e nella individuazione di quelli per i quali ancora persisteva l'interesse alla definizione.

Appare del tutto evidente come tale efficiente collaborazione, ovviamente se di qualità, così come lo è stata, consenta un notevole snellimento del lavoro dei Magistrati e, quindi, la possibilità per questi ultimi di esitare un maggior numero di decisioni, così come avviene nelle udienze di smaltimento, in seno alle quali i Giudici sono chiamati a redigere almeno dieci sentenze ciascuno.

Per non dire della semplificazione del lavoro per i Presidenti, chiamati sia alla redazione delle sentenze che al loro visto in un numero, spesso, di oltre quaranta fascicoli a udienza.

Per questi motivi appare evidente come tale esperienza debba essere mantenuta con la stabilizzazione dei Funzionari non più a tempo determinato (evitando, così come è avvenuto, le "fughe" presso altre amministrazioni per rapporti di lavoro a tempo indeterminato) e come gli Organi di vertice della Giustizia Amministrativa e le Associazioni rappresentative dei Magistrati debbano attivarsi affinché il Legislatore acquisisca la

consapevolezza che un Ufficio per il Processo efficiente, oltre a contribuire a formare ottimi giuristi, possa determinare il salto di qualità non solo rispetto alla definizione del pregresso arretrato della Giustizia cui il P.N.R.R. si rivolge, ma anche per stabilizzare il risultato una volta che questo sia stato raggiunto.

In altri termini, un Ufficio per il Processo efficiente è uno strumento estremamente utile per una maggiore produttività dei Magistrati e, quindi, per eliminare definitivamente il cancro dell'arretrato nella definizione dei giudizi, che costituisce anche un *vulnus* per l'economia del nostro Paese.

Va segnalato, infine, che presso questo Tribunale si sono tenuti tre importanti convegni organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Il primo, tenutosi il 17 giugno, ha affrontato la delicata questione dell'"Omogeneità dei principi della dialettica delle decisioni" con particolare riferimento al ruolo della nomofilachia.

Gli interventi hanno spaziato dalle questioni del principio della certezza nel caso del contenzioso arretrato e quello di recente rilevanza sociale, alla certezza del diritto, alla nomofilachia, all'overruling sino alla prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

Il secondo, tenutosi il 23 novembre, ha avuto come tema "Ambiente, Costituzione e Gestione rifiuti".

Gli interventi, tra i quali vi è stato quello del Collega Giovanni Dato, hanno fatto il punto sull'evoluzione del diritto dell'ambiente e sullo sviluppo legato alla ottimizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti.

Il terzo, tenutosi il 16 dicembre, ha avuto quale tema “La responsabilità della P.A.: limiti e confini del nostro Ordinamento nel risarcimento dei danni”. Il convegno, si è distinto per numerosi interventi di Avvocati ed esponenti dell'Università di Catania; tra questi va segnalato anche il contributo di magistrati del C.G.A. e del Cons. Giuseppina Alessandra Sidoti.

4 - I risultati del 2022.

In termini generali, nel 2022, la Giustizia Amministrativa ha introitato, tra primo e secondo grado, 61.522 ricorsi (contro i 58.909 del 2021) definendone 83.635 e, in primo grado, i Tribunali amministrativi hanno introitato 51.576 ricorsi (contro i 48.112 del 2021), definendone 68.917.

Al T.A.R. di Catania, l'obiettivo indicato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15.09.2011 di riduzione delle pendenze di almeno il 10% risulta anche quest'anno ampiamente conseguito.

Anche l'obiettivo indicato dalle disposizioni del P.N.R.R. è stato ampiamente raggiunto e superato di oltre il 71%: il cronoprogramma relativo al TAR Catania ha previsto 11.352 pendenze al 30.6.2024, laddove già al 31.12.2022 vi sono 3.277 ricorsi pendenti ante 2019 e complessivi 5.722.

Si sono raggiunti in un triennio, i ragguardevoli risultati di eliminare 9.415 pendenze, pari al 62,20 % delle originarie al 31.12.2019 (dato rilevante ai fini del P.N.R.R.), nonché di abbassare il tempo medio di definizione dei ricorsi da 1.320 a 822 giorni (pari a una riduzione del 37,72 %).

Nel 2022, rispetto all'anno precedente, da 7.449 ricorsi pendenti all'1 gennaio, si è passati a 5.722 al 31 dicembre, con una differenza pari a 1.722, vale a dire il 23,18% in meno rispetto all'anno precedente, con la definizione di 3.873 ricorsi, mentre ne sono stati introitati ulteriori 1977, contro 2.114 del 2021 (con una diminuzione del 6,48%) e con un decremento dei motivi aggiunti, che da 303 sono passati a 277, pari all'8,58%, con un dato complessivo pari a 2.254 ricorsi contro i 2.417 del 2021; con i motivi aggiunti vi è stato un decremento del contenzioso del 7,23%.

Inoltre (cfr. tab. «B»), sono stati pubblicati 4.650 provvedimenti, oltre 476 ordinanze cautelari (contro le 602 del 2021), 727

ordinanze collegiali (contro le 1.091 del 2021) e 336 Ordinanze presidenziali (contro le 309 del 2021).

Sono stati adottati 1.019 decreti decisori, contro i 1.557 del 2021, e tra essi 765 decreti di perenzione, contro i 1.114 del 2021, 137 decreti di estinzione, contro i 362 del 2021, 52 decreti decisori che dichiarano l'improcedibilità e 94 provvedimenti di interruzione, contro i 105 del 2021, infine sono stati inviati oltre 533 avvisi di perenzione ultraquinquennali.

In considerazione delle adesioni al programma di smaltimento dell'arretrato, è stato possibile celebrare undici udienze straordinarie, nelle quali sono stati introitati 622 ricorsi, contro i 181 del 2021, e pubblicate 504 sentenze, contro le 147 del 2021.

Infine, un altro dato significativo va registrato nel saldo attivo tra sopravvenienze (pari, come si è detto, a 1.977) e sentenze pubblicate, pari a 2.581 (contro 2.732 del 2021), di cui 2.343 ordinarie e 238 brevi, con un decremento del 5,85 %.

I risultati sarebbero stati certamente più consistenti ove il Tribunale non avesse perso nel corso dell'anno due Magistrati, rimanendo in 14 unità rispetto a un organico di 23.

In termini di dati assoluti, in tema di appalti, come già chiarito, si è registrato, il deposito di 146 ricorsi, con 155 sentenze rese, cui bisogna aggiungere i ricorsi per motivi aggiunti e ricorsi

incidentali che ordinariamente sono proposti - e decisi - in tale materia.

I correlati tempi di risposta sono attestati in 29 giorni per la fase cautelare (contro i 24 del 2021) e 120 per quella definitiva di merito (contro i 105 del 2021).

I richiamati tempi di deposito, nella media nazionale, smentiscono documentalmente le pur ricorrenti insinuazioni circa l'influenza negativa della Giustizia amministrativa sul PIL, a causa dei ricorsi in tema di appalti pubblici.

Il dato complessivo delle pendenze al 31.12.2022, seppur notevolmente diminuito, in vista dell'obiettivo dell'azzeramento dell'arretrato, appare ancora rilevante, in considerazione, per altro, di un considerevole numero di ricorsi ultraquinquennali e ancora ultradecennali, pari a complessivi 2001 fascicoli.

Inoltre, l'attività di smaltimento è divenuta sempre più complessa (e l'andamento, oltre che la logica, ne sono assoluta testimonianza), posto che man mano che si è giunti a chiudere i fascicoli erroneamente ancora aperti, perenti, privi di interesse in quanto ormai datati, è stata constatata la prevalente sopravvivenza dell'interesse alla definizione di quelli più recenti, che, quindi, possono essere definiti soltanto con sentenza, piuttosto che con le diverse forme deflative del contenzioso (in particolare, le perenzioni).

Tuttavia, come chiarito, è positivo il saldo conseguito anche quest'anno tra ricorsi definiti e ricorsi introitati, rispettivamente 3.873 e 1.977 e altresì tra sentenze che definiscono il processo, pari a complessive 2.581.

Va segnalato che sono mutate le Presidenze delle Sezioni interne. Di seguito al pensionamento del Presidente Francesco Brugaletta, cui rinnovo il mio ringraziamento e la manifestazione di pubblica stima, e il trasferimento del Presidente Federica Cabrini al TAR Palermo, cui rinnovo la manifestazione di stima per la professionalità che ha contraddistinto la sua attività al TAR Catania, il Presidente Daniele Burzichelli ha assunto la presidenza della Seconda Sezione, presso la quale, sono certo, continuerà con la meritoria attività di ripianamento dell'arretrato con la solerzia e la competenza che ha dimostrato di possedere.

La Terza Sezione è adesso presieduta dal Presidente Aurora Lento, mentre la Quarta dal Presidente Giusi Leggio.

La loro esperienza sarà preziosa per far transitare il Tribunale nella fase a cinque Sezioni e confido molto nella loro preparazione, signorilità ed equilibrio, caratteristiche che devono sempre accompagnare l'attività presidenziale.

In arrivo, alla presidenza della Quinta Sezione, vi è il Presidente Michele Buonauro, attualmente Consigliere al TAR Napoli. La

fama della sua preparazione lo precede e, quindi, è stato anch'egli un ottimo acquisto per il Tribunale.

In ordine al personale amministrativo, va segnalato che a fronte di un Funzionario amministrativo in quiescenza di ottimo livello, Sig.ra Bonanno, è stata disposta l'assegnazione temporanea di altro Funzionario, mentre nulla è stato previsto, allo stato, per la Quinta Sezione. Sono stati collocati in quiescenza altri tre ottimi dipendenti, Chiriatti, Susinna e Nicotra ed è cessato il comando di altro Assistente, Dr.ssa Alessi.

Allo stato, quindi, mancano otto unità, su una dotazione organica di 34, di personale amministrativo, senza tenere conto della istituenda Quinta Sezione.

L'Ufficio per il Processo, inizialmente composto da 12 Funzionari e 5 Assistenti informatici a tempo determinato, si è ridotto nel 2022, a 11 unità per il primo profilo.

In conclusione, anche quest'anno il Tribunale di Catania si colloca nella fascia «alta» dei Tribunali amministrativi «virtuosi», riuscendo, tra gli altri risultati, ad anticipare la definizione, con una percentuale del 71 %, il cronoprogramma previsto dal P.N.R.R..

In tal senso, come chiarito, l'attività dell'Ufficio del processo, in sede di coordinamento con le Segreterie delle Sezioni e con

l'impegno indifferenziato di tutto il personale amministrativo, è stata determinante.

5 - La giurisprudenza del Tribunale.

Tra le decisioni di particolare rilievo adottate nel 2022 dal Tribunale ne vanno segnalate alcune di maggior interesse.

In tema di diritto di accesso, con decisione n. 2375/22, è stato stabilito che sussiste, in capo all'organizzazione sindacale di settore, il diritto all'accesso alla documentazione amministrativa riguardante il numero degli infermieri sospesi dal servizio per mancata vaccinazione anti Covid-19, trattandosi di dati e informazioni che involgono le prerogative del sindacato in qualità di istituzione esponenziale dell'interesse di una categoria professionale.

Con decisione n. 3150/22 si è chiarito che a fronte di una istanza che non fa riferimento in modo specifico e circostanziato alla disciplina dell'accesso procedimentale o a quella dell'accesso civico generalizzato e non ha inteso ricondurre o limitare l'interesse ostensivo all'una o all'altra disciplina, la pubblica amministrazione ha il dovere di rispondere, in modo motivato, sulla sussistenza o meno dei presupposti dell'una e dell'altra forma di accesso, laddove essi siano stati comunque, e sostanzialmente, rappresentati nell'istanza.

Inoltre, la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici.

Con sentenza n. 3376/22, è stato sostenuto che il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, atteso che l'istanza non ha ad oggetto un documento già esistente e nel possesso del soggetto intimato, ma è finalizzata a promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste.

In tema di appalti pubblici, si è chiarito con sentenza n. 839/22 che il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'Amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio e il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta.

La centralità del principio del contraddittorio nel giudizio di anomalia delle offerte è valorizzato dalla giurisprudenza anche in ragione del rilievo in base al quale l'esclusione non attentamente ponderata dell'offerta sospettata di anomalia rischia di

pregiudicare i principi comunitari a tutela della concorrenza e della libertà di impresa.

Con decisione n. 840/22, si è stabilito che nelle gare pubbliche, all'esito di un complesso itinerario normativo del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è ora possibile avvalersi del predetto istituto, non soltanto per regolarizzare, ma anche per integrare la documentazione mancante e a comprova di requisiti dichiarati ed esistenti al momento della presentazione dell'offerta.

Con sentenza n. 933/22 si è affermato che nello specifico contesto del project financing, l'incompletezza della proposta del privato non obbliga l'ente all'attivazione del soccorso procedimentale e legittima la determinazione (negativa) dell'Amministrazione che non la ritenga necessaria alla luce degli interessi pubblici che essa intende perseguire.

Con decisione n. 1751/22 si è stabilito che la violazione del patto di legalità non configura un'ipotesi di automatica esclusione dalla procedura di gara.

Con sentenza n. 1911/22 è stato chiarito, in un caso estremamente dibattuto in giurisprudenza, che va ritenuta sufficiente, ovvero integrabile mediante soccorso istruttorio, un'offerta economica priva di firma digitale da rendere in una procedura telematica di selezione per l'aggiudicazione di un

appalto pubblico, ove inequivocabilmente riconducibile alla parte ricorrente, anche laddove gli atti di regolamentazione, impugnati sul punto, stabiliscano, l'esclusione dell'operatore economico.

Con sentenza n. 2655/22 si è chiarito che in tema di obblighi dichiarativi e di clausole di esclusione, le fattispecie di cui all'art. 80, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non riguardano anche il socio unico persona giuridica.

Con sentenza n. 3015/22 si è stabilito che la valutazione circa la composizione della commissione di gara va effettuata complessivamente, analizzando globalmente la preparazione e la competenza dei commissari. In quest'ottica, il giudizio deve essere reso sulla commissione intesa quale soggetto unico e la competenza non va valutata appuntandosi ai singoli curricula dei commissari: da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto. Non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.

Con sentenza n. 3114/22, si è chiarito che nelle gare di appalto pubbliche, mentre nel caso di avvalimento “temporaneo” l’ausiliaria mette a disposizione, in uno con i sottesi requisiti e risorse, la propria attestazione SOA a favore del concorrente ausiliato in relazione a una specifica gara, nel caso dell’avvalimento “permanente” l’ausiliaria mette stabilmente a disposizione il proprio compendio aziendale ed esperienziale affinché la società ausiliata consegua la propria attestazione SOA.

In tema di edilizia, si è stabilito con sentenza n. 70/22 che nessuna norma stabilisce che non sia possibile disporre l'acquisizione nei confronti del proprietario non responsabile dell'abuso.

Con decisione n. 322/22 si è chiarito che in caso di mancata esecuzione dell'ordine di demolizione può essere irrogata la sanzione pecuniaria. A tal fine, tuttavia, occorre che l'inadempimento sia formalmente e compiutamente accertato dall'Amministrazione, non essendo invece sufficiente il relativo verbale, avente natura endoprocedimentale e il quale accerta la sola inottemperanza come fatto storico. È, infatti, indispensabile che l'organo dell'Amministrazione a tal fine competente verifichi, altresì, che non emergano circostanze che possano aver

giustificato l'inadempimento (come, ad esempio, l'impossibilità materiale di procedere alla riduzione in pristino).

Con decisione n. 3130/22 si è stabilito che laddove gli abusi rilevati in un edificio condominiale risultino realizzati su parti di proprietà esclusiva, l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi abusivamente modificati non può essere rivolta all'amministratore pro tempore del condominio ove lo stesso non sia responsabile dell'abuso.

In tema di elezioni si è stabilito con sentenza n. 2885/22 che nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, risulta chiara la volontà del legislatore regionale di escludere - già dalla determinazione del quoziente elettorale - i voti delle liste che non possono risultare assegnatarie di seggi, con la conseguenza che i medesimi voti non possono più rilevare nelle successive fasi del procedimento elettorale, tra le quali si colloca quella dell'attribuzione del premio di maggioranza.

In tema di riparto di giurisdizione, si è affermato con sentenza n. 964/22 che spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della controversia avente ad oggetto la legittimità (o meno) delle deliberazioni del Consiglio comunale di messa in liquidazione di una società partecipata.

Con sentenza n. 1475/22 si è stabilito che le controversie aventi a oggetto l'impugnativa dei provvedimenti costitutivi delle

procedure referendarie (referendum abrogativo regionale, referendum consultivo e propositivo comunale), siano essi positivi che negativi (per i promotori o per coloro che a essi si oppongono), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto i promotori del referendum agiscono nel relativo procedimento in posizione di parità con gli organi preposti al controllo di legalità della richiesta referendaria che operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell'ordinamento generale e non di uno specifico interesse della Pubblica Amministrazione.

In tema di processo amministrativo si è stabilito con sentenza n. 2582/22 che la decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione può essere impugnata per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c. (ex art. 15, D.P.R. n. 1199 del 1971) e può essere sottoposta a esame in sede giurisdizionale soltanto per vizi attinenti alla forma e al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato, ai sensi del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971. Tali limitazioni all'impugnativa della decisione sono opponibili solo alle parti che abbiano scelto, o accettato, che la controversia fosse decisa nella sede straordinaria: ossia, da un lato, al ricorrente e, dall'altro lato, alle controparti, che, avendo avuto la possibilità di chiedere la trasposizione alla sede

giurisdizionale, non se ne siano avvalse, accettando così tutte le peculiarità di tale procedimento, con ogni conseguenza relativa.

Con sentenze nn. 2692-2697/22 si è chiarito che la notificazione del ricorso viziata da nullità, in quanto eseguita presso la sede reale dell'amministrazione (nel caso di specie, una Gestione Stralcio – ex U.S.L.) e non già presso la competente Avvocatura distrettuale, produce un effetto interruttivo istantaneo del termine di prescrizione laddove possa essere considerata alla stregua di una richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore.

Di contro, una tale notificazione non è tuttavia idonea a determinare l'effetto sospensivo della prescrizione stabilito, sino alla definizione del giudizio, dall'art. 2945, comma 2, c.c., il quale opera solo in presenza di una regolare *vocatio in ius* e di una corretta instaurazione del processo, non ricorrenti nel caso di specie, ove si osservi, peraltro, che il dominus della gestione processuale è l'Avvocatura dello Stato che, ove non conosca l'esistenza del giudizio, non può contraddire nel processo.

Ne consegue che la rinnovazione della notificazione del ricorso, eventualmente disposta dal giudice amministrativo in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2021, non può ritenersi «idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione con decorrenza retroattiva alla data della

notificazione invalida» e, in altri termini, non retroagisce sulle prescrizioni eventualmente già maturate. Queste ultime, ove eccepite dall'Avvocatura dello Stato in seguito alla rinnovazione della notifica, possono dunque essere accertate dal giudice amministrativo in sede di cognizione sul merito.

In tema di interdittive, si è stabilito con sentenza n. 1281/22 che il solo legame parentale, nella sua mera esistenza, non si presta - in mancanza di ulteriori elementi idonei ad attribuirgli concreta rilevanza indiziaria nella prospettiva della valutazione antimafia - a fondare il pericolo di condizionamento, dal momento che il rapporto familiare genericamente inteso, in quanto ontologicamente esistente in una dimensione non solo extra-criminale, ma anche extra-imprenditoriale, può alternativamente costituire, dal punto di vista della valutazione interdittiva, un elemento "inerte" o neutrale, in quanto privo di concreto significato ai fini preventivi e confinato esclusivamente nella sfera personale, ovvero un elemento "dinamico" e rilevante, in quanto idoneo ad innescare il flusso inferenziale che fa da sfondo alla ricostruzione indiziaria del pericolo di condizionamento. A determinare il passaggio "qualitativo" del vincolo parentale dall'una all'altra dimensione valutativa è la specifica caratterizzazione dello stesso, soprattutto in determinati contesti socio economici nella doverosa constatazione che

l'organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello “clanico” che si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, con la conseguenza che il vincolo parentale unitamente al contesto ambientale e sociale nel quale opera l'impresa attinta da informativa possono rilevare quali elementi sintomatici accessori tanto del contesto ambientale e parentale nel quale opera l'impresa attinta da informativa, quanto della sua struttura organizzativa o societaria.

In tema di pubblico impiego, si è stabilito con sentenza n. 1291/22 che in materia di procedure di reclutamento presso amministrazioni pubbliche, le commissioni giudicatrici devono essere formate “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali” -, le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un'applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea a incidere sul giudizio della commissione medesima nel

senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro.

6. L'anno 2023. I nuovi strumenti del processo. Gli obiettivi da raggiungere.

Come chiarito, ancora una volta molto è stato fatto.

Rimane ancora la fase di definizione di un numero rilevante di fascicoli ultraquinquennali, compito invero non semplice, poiché, oltre a un contenzioso complesso nella sede di Catania, sussiste il noto limite dei carichi di lavoro, per altro condivisibile, ma certamente perfettibile, al fine di definire i ricorsi con decisioni ponderate.

Occorre, tuttavia, continuare nella virtuosa attività del “saldo attivo” tra ricorsi depositati e quelli esitati con provvedimento definitivo.

Determinante, ancor più, saranno l'Ufficio per il Processo e le Udienze straordinarie di smaltimento, per le quali già è stata prevista la calendarizzazione di poco meno di 900 fascicoli.

Rimane irrisolta, e da me ormai da tempo auspicata, la questione del valore da attribuire alle sentenze in forma semplificata, in atto insuscettibili di essere conteggiate nei carichi di lavoro dei singoli Magistrati, che, a mio avviso, andrebbero invece

particolarmente valorizzate, accorciando, così, i tempi di risposta alle istanze dei cittadini, segnatamente in alcune materie, come gli appalti, già definiti, come chiarito, in tempi rapidissimi.

A tal proposito, il Legislatore ha introdotto una ulteriore disposizione acceleratoria in tema di contenzioso riguardante il P.N.R.R.

In particolare, l'art. 12 bis del d.l. n. 68/22, conv. in L. 5.8.2022, n. 108, ha stabilito che in caso di accoglimento dell'istanza cautelare il Tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti.

Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

Particolare rilievo assume il secondo comma, laddove è stabilito che nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal P.N.R.R.

Collegato a detta disposizione è il comma 4 all'art. 48 del d.l. n. 77/21, così come modificato dal predetto art. 12 bis, laddove viene stabilito che “in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal P.N.R.R. e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal P.N.R.R., si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del P.N.R.R..

Quindi, accanto alla accelerazione, invero non particolarmente accentuata rispetto alle norme del codice in tema di appalti, emerge una motivazione ancora più rafforzata (e in questo senso più delicata) nel caso di ordinanza cautelare di qualsiasi segno esso sia.

Concludo con gli auspici per il 2023.

Va premesso che sia per le condizioni oggettive, sia per il numero dei Magistrati in forza al Tribunale, i risultati raggiunti, ancora una volta, sono stati più che soddisfacenti.

Per l'encomiabile lavoro svolto dal Tribunale, va il mio convinto ringraziamento ai Presidenti, ai Colleghi degli altri Tribunali che hanno partecipato alle Udienze di smaltimento, al Personale di Magistratura e Amministrativo del Tribunale, che si è distinto per assoluta professionalità e disponibilità, quest'ultimo anche ben oltre il normale orario di servizio.

Molto c'è ancora da fare.

Come sempre, però, confido nell'alta professionalità del Personale del Tribunale e nell'apporto delle nuove leve, magistratuali e amministrative, che, se ben orientate, daranno i risultati sperati, consentendo, così, di confermare e anche migliorare quelli sin qui raggiunti.

Gli sforzi, per quanto grandi, però, non possono supplire la mancanza di risorse sia di Magistratura che amministrative.

Allo stato, come chiarito, il Tribunale ha in forza soltanto 14 Magistrati, destinati a diventare certamente 13, poiché il Consigliere Francesco Bruno assumerà la Presidenza presso una Sezione del TAR Palermo. Lo ringrazio pubblicamente per la dedizione e la professionalità che lo hanno contraddistinto in tutti questi anni trascorsi al T.A.R. Catania, augurandogli di

continuare a essere, ancor più nelle sue nuove funzioni presidenziali, esempio per i Colleghi e la Giustizia amministrativa.

L'attivazione della Quinta Sezione, ove verrà accompagnata, per dare un senso alla sua istituzione, dal ripianamento almeno parziale dell'organico del Tribunale con non meno di venti Magistrati, potrà contribuire, certamente non già per l'anno in corso, considerata la sua tarda attivazione, al definitivo azzeramento dell'arretrato, obiettivo che sembra sempre più prossimo e per il quale il Tribunale si sta spendendo nella sua quasi interezza.

È evidente che questa ventata di nuove immissioni, per circa la metà dell'organico, comporterà, a fronte della perdita di elementi di comprovata esperienza quali quelli che hanno lasciato e lasceranno il Tribunale, un oneroso impegno formativo da parte dei Presidenti delle Sezioni di questo Tribunale, con possibile iniziale rallentamento nell'attività complessiva.

Allo stesso tempo, certamente vi sarà un'immissione di nuovo entusiasmo, che potrà far traghettare il Tribunale verso i risultati quantitativi e qualitativi necessari per concludere la fase emergenziale del definitivo abbattimento dell'arretrato.

Nel 2023 l'obiettivo rimane la definizione di tutti i ricorsi ultraquinquennali, risultato alla portata del Tribunale, con

l'ulteriore connessa conseguenza di un decremento nei tempi medi di definizione del contenzioso, allo stato non stimabili, ma che nel 2022 ha registrato un ulteriore decremento rispetto all'anno precedente, passando da 942 a 822 giorni.

Mi piace, in ultimo, segnalare che sussiste una proposta di assunzione di pari dignità delle Sezioni T.A.R. attualmente considerate sedi "staccate" da quelle "centrali".

Le funzioni svolte da alcuni Tribunali, segnatamente quello di Catania, il cui territorio abbraccia ben due Corti d'Appello, certamente meritano tale riconoscimento, così come lo merita tutto il personale che in questi anni si è speso per capovolgere situazioni di un trascorso passato.

Ma il mio sogno nel cassetto, spero non troppo a occhi aperti, rimane quello di vedere che i nostri figli assistano alla ricostruzione di una politica efficiente, che medita e produce regole chiare, di una Pubblica Amministrazione che agisce, non semplicemente fa, di una Giustizia non autoreferenziale, che muove dall'Uomo ed è rivolta a risolvere le controversie di ogni giorno con l'equilibrio del ruolo umile e grande al tempo stesso che il peso del giudizio comporta.

Come altre volte ho detto, è giunto il momento della grande trasformazione, di dare spazio agli entusiasmi delle nuove idee, di ridare fiducia alle nuove generazioni, alle quali abbiamo solo

trasmesso la sensazione delle incertezze, dei percorsi a ostacoli e la pesante eredità degli errori del fare stancamente (o del non fare), senza lo sguardo alla qualità della vita, intenti ad accumulare ciascuno nel proprio spazio espedienti per massimizzare il nostro individuale profitto e a mantenere o acquistare rendite di posizione, sbarrando le porte ai cambiamenti di qualità.

È arrivato il momento di ridisegnare i rapporti e la dinamica degli interessi pubblici, mettendo alla porta, una volta per tutte, chi, sotto le mentite spoglie della loro cura, a qualsiasi livello, pretende di esercitare un potere, piuttosto che un servizio alla qualità delle cose da fare.

È arrivato il momento di avere coraggio!

Così come ho avuto modo di auspicare l'anno scorso, mi piacerebbe che i cittadini acquisissero, più che la sensazione, la certezza che c'è un Giudice cui rivolgersi per venir riconosciuti i loro giusti diritti.

Troppo spesso, chi non ne conosce le reali competenze, pensa che quella del T.A.R. sia una giurisdizione di serie B.

Così chiaramente non è.

Non ambisco al riconoscimento di una funzione primaria, ma auspico la conoscenza da parte dei cittadini del servizio che la Giustizia Amministrativa rende, occupandosi del sindacato di

legittimità degli altri poteri dello Stato e delle singole Amministrazioni.

E lo sforzo per renderlo, mai come adesso, merita tale riconoscimento, per il bene dei cittadini e non per l'autoreferenzialità dell'istituzione.

Dobbiamo lavorarci tutti, ciascuno facendo la propria parte.

Il Tribunale la farà senza riserve.

Con questa speranza, concludo, rinnovando il mio sincero ringraziamento a tutti gli Operatori del diritto per tutto quello che è stato e sarà ancora fatto per il sistema Giustizia e per i cittadini.

Un grazie, infine, a tutti voi per avermi pazientemente ascoltato.

7. RACCOLTA DELLE MASSIME DEL TRIBUNALE - ANNO 2022

ACCESSO AGLI ATTI

Sez. I, sent. 29.07.2022, n. 2122 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

In materia di accesso agli atti amministrativi, in ordine ad una richiesta di accesso avente ad oggetto atti inerenti un procedimento giudiziario e non amministrativo, non soccorre il modello normativo di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990: l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi è, infatti, ammissibile solo se ha ad oggetto documenti ed attività qualificabili come amministrative, quanto meno in senso oggettivo e funzionale, anche se espresse mediante atti di diritto privato.

Sez. II, sent. 09.09.2022, n. 2375 (Pres. Brugaletta, Est. Accolla)

Sussiste, in capo all'organizzazione sindacale di settore, il diritto all'accesso alla documentazione amministrativa riguardante il numero degli infermieri sospesi dal servizio per mancata vaccinazione anti Covid-19, trattandosi di dati e informazioni che involgono le prerogative del sindacato in qualità di istituzione esponentiale dell'interesse di una categoria professionale, e non ostando d'altra parte alcuna ragione contraria presuntivamente collegata all'esigenza di assicurare l'ordine pubblico.

Sez. I, sent. 02.12.2022, n. 3150 (Pres. Savasta, Est. Dato)

L'istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all'una che all'altra forma di accesso. Solo ove l'istante abbia inteso, espressamente e inequivocabilmente, limitare l'interesse ostensivo ad uno specifico profilo, quello documentale o quello civico, l'amministrazione dovrà limitarsi ad esaminare quello specifico profilo, senza essere tenuta a pronunciarsi sui presupposti dell'altra forma di accesso, non richiesta dall'interessato. A fronte di una istanza che non fa riferimento in modo specifico e

circostanziato alla disciplina dell'accesso procedimentale o a quella dell'accesso civico generalizzato, la pubblica amministrazione ha il dovere di rispondere sulla sussistenza o meno dei presupposti per riconoscere i presupposti dell'una e dell'altra forma di accesso, laddove essi siano stati comunque, e sostanzialmente, rappresentati nell'istanza.

La disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 del d.lgs. 50/2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/ 2013, in combinato disposto con l'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e con le previsioni della l. n. 241/1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, del medesimo d.lgs. n. 33/2013 a tutela degli interessi – limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

Dinanzi al silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di accesso civico generalizzato l'interessato può: a) attivare la speciale tutela amministrativa davanti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013 (proprio al fine di ottenere un provvedimento espresso); oppure b) attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., onde far accertare l'illegittimità del silenzio - inadempimento e dunque per ottenere una condanna della Amministrazione alla adozione di un provvedimento espresso.

Sez. I, sent. 22.12.2022, n. 3376 (Pres. Savasta, Est. Barone)

Il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, atteso che l'istanza non ha ad oggetto un documento già esistente e nel possesso del soggetto intimato ma è finalizzata a promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste.

AMBIENTE

Sez. I, sent. 17.02.2022, n. 501 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Il giudizio di incompatibilità paesaggistica (comportante il diniego di autorizzazione paesaggistica) deve essere il risultato del confronto tra le singole caratteristiche del progetto e quelle dell'area di riferimento, e non tra il progetto nel suo complesso e la norma di tutela astrattamente considerata, la quale si riferisce all'intero ambito territoriale vincolato; vige infatti il principio del dissenso costruttivo, secondo cui vi è l'obbligo delle Amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati dal vincolo.

Sez. II, sent. 15.06.2022, n. 1619 (Pres. Est. Bruno)

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio è dovuta anche in mancanza di un concreto danno ambientale.

ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Sez. II, sent. 19.07.2022, n. 1940 (Pres. Cumin, Est. Sidoti)

La ratio dell'art. 143, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 267/2000 risiede nell'esigenza di intervenire sul versante – non sanzionatorio, bensì – cautelare a tutela della pubblica amministrazione e, in particolare, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione pubblica, facendo cessare il pregiudizio in atto e normalizzando la vita amministrativa del Comune. Come testualmente richiede la disposizione in oggetto, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dei dipendenti o di destinazione ad altro ufficio, è necessario che la situazione di condizionamento dell'Ente locale da parte della criminalità sia resa evidente da elementi “concreti, univoci e rilevanti”, che assumano valenza tale da determinare “un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali”.

Gli elementi indizianti del condizionamento criminale devono, quindi, caratterizzarsi: per concretezza, nel senso di essere assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale. Le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale o di rimozione dei dirigenti dell'ente devono essere considerate nella loro complessiva valenza dimostrativa e risultare idonee a delineare, con adeguato grado di certezza, la sussistenza di un rapporto inquinante tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori (o

dependenti) dell'ente infiltrato ovvero situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell'ente che la norma intende prevenire.

Pertanto, assumono rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali (o dei dipendenti) alla criminalità organizzata (tra cui, in misura non esaustiva: vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione.

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

Sez. I, sent. 20.06.2022, n. 1636 (Pres. Savasta, Est. Barone)

L'attività di guida ambientale escursionistica (GAE) si colloca nell'ambito delle “professioni non organizzate” (in ordini o collegi) di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui sono espressamente vietate (art. 1 ,comma 2° della citata legge n. 4/2013) “le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”, tra le quali rientra l'attività di guida alpina e vulcanologica che si colloca all'interno del diverso campo delle professioni regolamentate, disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, in base al quale (art. 3 della direttiva europea) per “professione regolamentata” si intende “l'attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio,

sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali”.

Nel novero "delle attività professionali che la specifica normativa di cornice contenuta nella legge n. 6 del 1989" affida alle guide alpine, a motivo di tale riserva, non possono essere attribuite ad altre figure professionali operanti nell'ambito turistico e che, pertanto, mutatis mutandis, la regola va applicata anche alle guide vulcanologiche.

Sez. IV, sent. 02.12.2022, n. 3158 (Pres. Cabrini, Est. Leggio)

La congruità del procedimento di valutazione degli elaborati non può essere misurata - e sindacata dal giudice - sulla base del tempo complessivamente impiegato, influenzando inevitabilmente diversi fattori che possono tanto facilitarla quanto renderla più complessa (difficoltà intrinseca della prova specifica, grado di preparazione del candidato, competenza dello stesso esaminatore).

I provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base a criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione. Di tal che non è necessaria l'apposizione di osservazioni, glosse, puntualizzazioni o ulteriori segni, quando il punteggio sia attribuito con l'osservanza dei criteri di valutazione previamente individuati dalla commissione stessa.

Le valutazioni della commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere

soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili *ab externo* e *ictu oculi* dalla sola lettura degli atti.

È irrilevante la presentazione di pareri *pro veritate*, ovvero l'allegazione delle soluzioni ai pareri pubblicate su autorevoli testate giuridiche (dalla lettura delle quali si potrebbe trarre conferma della correttezza giuridica, formale e sostanziale, degli scritti elaborati dal ricorrente), atteso che spetta in via esclusiva alla Commissione la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi, non essendo consentito al giudice della legittimità - a meno che non ricorra l'ipotesi residuale della abnormità - di sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo.

Sez. I, sent. 06.12.2022, n. 3179 (Pres. Savasta, Est. Barone)

In base al combinato disposto degli artt. 18 e 19 della l.r. n. 28/1996, l'iscrizione all'albo delle guide vulcanologiche è espressamente subordinato al necessario conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio della professione di guida vulcanologica. A sua volta, ai sensi degli artt. 7 e 18 della l.r. 28/1996 e art. 7 della legge n. 6/1989, l'abilitazione professionale può essere legittimamente conseguita solo in caso di superamento della prova di ammissione al corso teorico-pratico legittimamente espletata. Dall'eventuale annullamento giurisdizionale di tutti gli atti della procedura concorsuale indetta per l'ammissione al predetto corso di formazione discende, dunque, quale diretto effetto caducatorio e demolitorio, l'eliminazione degli atti annullati e la conseguente cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto)

intervenute per effetto degli atti annullati dal giudice amministrativo al fine di ripristinare lo *status quo ante*.

Ne consegue la legittimità la delibera di cancellazione di alcuni soggetti dall'elenco delle guide vulcanologiche laddove ciò costituisca diretta conseguenza della sentenza di annullamento della procedura selettiva che ha travolto, nell'ordine: a) l'ammissione degli stessi al corso teorico pratico per il quale era stata indetta la specifica procedura selettiva; b) l'abilitazione conseguita sulla base dell'illegittima ammissione al corso teorico pratico; c) l'iscrizione ottenuta - per quanto evidenziato sub a) e b), in mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 19 della l.r. 28/1996.

CONTRATTI PUBBLICI

Sez. I, sent. 25.03.2022, n. 839 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'Amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio e il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta.

La centralità del principio del contraddittorio nel giudizio di anomalia delle offerte è valorizzato dalla giurisprudenza anche in ragione del rilievo in base al quale l'esclusione non attentamente ponderata dell'offerta sospettata di anomalia rischia di pregiudicare i principi comunitari a tutela della concorrenza e della libertà di impresa.

Sez. I, sent. 25.03.2022, n. 840 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

L'attuale art. 83 del d. lgs. n. 50 del 2016 estende l'ambito applicativo del soccorso istruttorio a tutte le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, ai casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo. In materia di contratti pubblici deve ritenersi, quale unico limite sistematico al soccorso istruttorio processuale, che esso deve attenere a carenze di natura formale, in quanto tali afferenti ad attività vincolata, e tradursi quindi nell'accertamento della sussistenza del requisito non dichiarato, il che consente al giudice amministrativo di sostituirsi all'Amministrazione. Nelle gare pubbliche, all'esito di un complesso itinerario normativo del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83 del d. lgs. n. 50 del 2016, è ora possibile avvalersi del predetto istituto, non soltanto per regolarizzare, ma anche per integrare la documentazione mancante e a comprova di requisiti dichiarati ed esistenti al momento della presentazione dell'offerta.

Sez. I, sent. 31.03.2022, n. 933 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Nel *project financing* la fase preliminare non è da intendersi quale fase del "procedimento" di scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati (e quindi soggetta alle ordinarie regole di garanzia partecipativa) ma fase "procedimentalizzata" di valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore, ove assume prevalenza – nella specificità della procedura – l'interesse pubblico dell'amministrazione e in cui, di contro, gli interessi privati rimangono sullo sfondo.

Nello specifico contesto del *project financing*, l'incompletezza della proposta del privato non obbliga l'ente all'attivazione del soccorso procedimentale e legittima la determinazione (negativa) dell'Amministrazione che non la ritenga necessaria alla luce degli interessi pubblici che essa intende perseguire.

Sez. III, sent. 26.05.2022, n. 1426 (Pres. Burzichelli, Est. Cumin)

In materia di affidamento del servizio idrico integrato, ove sia intervenuta sentenza amministrativa definitiva con la quale è stata accertata la mancata caducazione del titolo che presiedeva all'avvenuto affidamento in passato del servizio allo stesso soggetto che, *medio tempore*, ha impugnato i provvedimenti finalizzati al successivo affidamento *in house*, il relativo giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò in quanto deve ritenersi che, in tale ipotesi, il ricorrente abbia già ottenuto *optimo jure* il bene della vita cui ambiva, anche se non ancora in termini di rinnovato affidamento nell'ambito territoriale di riferimento, ma di accertata mancata caducazione del titolo sulla cui base il servizio gli era già stato affidato.

Sez. I, sent. 30.05.2022, n. 1454 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Alla regola generale secondo la quale l'esito di una procedura di gara è impugnabile solamente dall'operatore che vi abbia partecipato (atteggiandosi la domanda di partecipazione a strumento per la sussistenza della posizione qualificata e differenziata che legittima l'impugnazione) si deroga allorché l'operatore contesti in radice l'indizione della gara ovvero, all'inverso, contesti che una gara sia mancata, avendo l'Amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto, ovvero ancora impugni

direttamente le clausole del bando, assumendone l'immediato carattere escludente; in tali ipotesi, infatti, la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale.

Sez. I, sent. 20.06.2022, n. 1638 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Alla luce del vigente dato normativo e avuto riguardo alla natura e disciplina del contratto che viene in considerazione nel caso di specie (“appalto integrato”), è illegittima la decisione della stazione appaltante di posticipare la nomina del Collegio Consultivo Tecnico (C.C.T.) ad una fase successiva a quella della consegna della progettazione (ossia, all'inizio dei “lavori”). Il c.d. appalto integrato è il contratto che annovera nel proprio oggetto, oltre all'esecuzione dei lavori affidati, parte della progettazione relativa a tali lavori; esso può ricondursi al contratto misto nel settore degli appalti pubblici proprio perché nel suo oggetto si assommano prestazioni di progettazione (e quindi servizi) e di esecuzione di opere (e quindi di lavori). Ciò posto, nel caso di contratti misti, la costituzione del C.C.T. è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia comunitaria.

Sez. II, sent. 30.06.2022, n. 1751 (Pres. Brugaletta, Est. Spampinato)

La violazione del patto di legalità non configura un'ipotesi di automatica esclusione dalla procedura di gara. Tale conclusione, che appare coerente anzitutto con gli artt. 57 e 63 della direttiva 2014/24/UE, appare condivisibile anche in forza di un'interpretazione sistematica, avuto riguardo alla necessità del rispetto del principio – di matrice comunitaria – di proporzionalità e alla luce del quale deve essere letto anche l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Sez. II, sent. 04.07.2022, n. 1774 (Pres. Brugaletta, Est. Francola)

La modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia - comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell'importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. Ciò che può ammettersi in sede di giustificazioni dell'offerta sono, al più, variazioni parziali e limitate delle voci di costo, purché adeguatamente giustificate e bilanciate dalle altre componenti del quadro economico. In tale prospettiva, è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità iniziale dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità che presiede la logica della par condicio tra i competitori. La stessa riallocazione delle voci deve avere un fondamento economico atteso che, diversamente, si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di consentire un'elusiva modificazione a posteriori dell'offerta, snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell'anomalia, che è, per l'appunto, quella di un apprezzamento globale della attendibilità. Sennonché, la diminuzione del costo della manodopera operata in sede di giustificazione della congruità costituisce modifica non consentita dell'offerta che, di per sé, viola i principi della par condicio e della

concorrenza, tanto più considerato che la riduzione di siffatta voce di costo, al pari di qualsiasi altra, favorisce la prospettazione di un utile di impresa.

Sez. I, sent. 15.07.2022, n. 1911 (Pres. Est. Savasta)

Va ritenuta sufficiente, ovvero integrabile mediante soccorso istruttorio, un'offerta economica priva di firma digitale da rendere in una procedura telematica di selezione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, ove inequivocabilmente riconducibile alla ricorrente, anche laddove gli atti di regolamentazione, impugnati sul punto, stabiliscano, l'esclusione dell'operatore economico.

Sez. I, sent. 20.07.2022, n. 1970 (Pres. Savasta, Est. Dato)

La transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un nuovo rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse dalle obbligazioni originarie (c.d. transazione novativa) ovvero come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (c.d. transazione semplice o conservativa). La distinzione tra transazione novativa e transazione conservativa dipende dall'accertamento dell'intento concretamente perseguito dalle parti, consistente nel primo caso nell'addivenire, in sede di composizione dell'originario rapporto litigioso, alla sostituzione di quest'ultimo con un nuovo rapporto, fonte di autonome obbligazioni, oggettivamente diverse da quelle preesistenti, e nel secondo caso nell'apportare modifiche meramente quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale riduzione delle opposte pretese, in modo

da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un *quid medium* tra le prospettazioni iniziali. Sotto il profilo effettuale, la differenza tra le due ipotesi consiste nel fatto che, mentre nella transazione conservativa il venir meno dell'accordo determina la reviviscenza del rapporto originario, nella transazione novativa ciò non può accadere, dal momento che la situazione sulla quale è venuto ad innestarsi l'accordo è stata ormai rimossa, salvo che le parti non ne abbiano previsto la mera quiescenza, anziché il definitivo accantonamento: ciò che giustifica la disciplina dettata dall'art. 1976 cod. civ., riferibile esclusivamente alla transazione novativa, secondo cui, ove le parti abbiano inteso estinguere per novazione il rapporto preesistente, non può essere richiesta la risoluzione della transazione per inadempimento, a meno che il diritto alla risoluzione non sia stato espressamente pattuito.

Sez. IV, sent. 24.09.2022, n. 2525 (Pres. Cabrini, Est. Caminiti)

La mancata rispondenza dell'offerta tecnica ad una caratteristica essenziale prescritta dal capitolato rivela l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa controinteressata rispetto alle esigenze manifestate dall'Amministrazione negli atti di gara. Da ciò consegue la doverosa estromissione dell'offerente dalla selezione, a prescindere da un'espressa clausola di esclusione in quanto, in tale ipotesi, difetta un elemento indispensabile per definire il contenuto delle prestazioni su cui deve perfezionarsi l'accordo contrattuale.

Sez. I, sent. 28.09.2022, n. 2562 (Pres. Savasta, Est. Barone)

I dispositivi marcati CE/IVD per loro stessa definizione hanno necessariamente un "uso diagnostico" e rimangono distinti, anche sul piano normativo dai dispositivi medici ad "uso ricerca".

Sez. IV, sent. 30.09.2022, n. 2590 (Pres. Leggio, Est. Caminiti)

Di regola, la gara articolata in più lotti non costituisce una unica procedura, bensì tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti. Ciascun lotto costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti. Ne consegue che il decreto di indizione della gara, adottato dalla stazione appaltante con riferimento a tutti i lotti, costituisce atto ad oggetto plurimo disciplinante un numero di gare corrispondente al numero dei lotti da aggiudicare, sia nel senso che contiene le disposizioni per l'indizione e la realizzazione di tante gare contestuali quanti sono i lotti cui sono connessi i contratti da aggiudicare; sia nel senso che gli atti di gara (intesi non in senso cartolare) relativi al contenuto dei contratti da aggiudicare devono essere necessariamente differenziati per ciascun lotto e devono essere tanti quanti sono i contratti da aggiudicare.

La stazione appaltante, pertanto, deve valutare il possesso del requisito della capacità economica e finanziaria ancorandolo al singolo lotto, sulla base dell'assunto secondo cui ciascuno di essi costituisce una procedura a sé stante (rispetto agli altri lotti da aggiudicare).

Sez. I, sent. 10.10.2022, n. 2655 (Pres. Barone, Est. Dato)

In tema di obblighi dichiarativi e di clausole di esclusione, le fattispecie di cui all'art. 80, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non riguardano anche il socio unico persona giuridica posto che, diversamente opinando, il risultato ermeneutico si risolverebbe in una illegittima estensione della previsione di legge, in violazione della tassatività delle cause di esclusione, di valenza comunitaria, principio che ricomprende naturalmente - oltre la predeterminazione dei requisiti morali - l'individuazione dei soggetti tenuti

ad effettuare le dichiarazioni, per le correlate ragioni di certezza vantate dagli operatori economici in ordine ai presupposti che consentono loro di concorrere all'affidamento di commesse pubbliche.

Sez. II, sent. 15.11.2022, n. 2960 (Pres. Brugaletta, Est. Accolla)

Nella procedura di affidamento di un appalto, l'atto ad efficacia esterna conclusivo dallo stesso procedimento, dalla cui emanazione decorre il termine per l'impugnazione degli esiti di gara è, pacificamente, solo l'atto di aggiudicazione definitiva o, secondo la sequenza/denominazione prevista nella normativa vigente, il provvedimento di "aggiudicazione" tout court. Tutti gli atti precedenti, ed in particolare, il c.d. provvedimento di aggiudicazione provvisoria (*melius*, secondo la normativa vigente, la "proposta di aggiudicazione") devono ritenersi di natura endoprocedimentale ed in quanto tali non possono ritenersi soggetti ad alcun onere di impugnazione, a pena di decadenza, prima dell'emanazione dell'atto conclusivo della procedura.

Sez. I, sent. 21.11.2022, n. 3015 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

La valutazione circa la composizione della commissione di gara va effettuata complessivamente, analizzando globalmente la preparazione e la competenza dei commissari. In quest'ottica, il giudizio deve essere reso sulla commissione intesa quale soggetto unico e la competenza non va valutata appuntandosi ai singoli *curricula* dei commissari: da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto; dall'altro, il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un

approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'amministrazione, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.

In materia di gare pubbliche, in una situazione di obiettiva incertezza dipendente dal fatto che le clausole della *lex specialis* risultino malamente formulate, si prestino ad incertezze interpretative o siano equivoche, la risposta della stazione appaltante a una richiesta di delucidazione avanzata dai concorrenti non costituisce un'indebita e, perciò illegittima, modifica delle regole della procedura, ma una sorta d'interpretazione autentica con la quale la stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimento in un primo momento poco intellegibile, precisando e riconducendo a sistema le confliggenti previsioni della disciplina di gara.

Sez. I, sent. 30.11.2022, n. 3114 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Nelle gare di appalto pubbliche, mentre nel caso di avvalimento "temporaneo" l'ausiliaria mette a disposizione, in uno con i sottesi requisiti e risorse, la propria attestazione SOA a favore del concorrente ausiliato in relazione ad una specifica gara, nel caso dell'avvalimento "permanente" l'ausiliaria mette stabilmente a disposizione il proprio compendio aziendale ed esperienziale affinché la società ausiliata consegua la propria attestazione SOA: ciò sul fondamentale presupposto dell'esistenza di una sostanziale

continuità soggettiva, che deve assumere la forma del controllo *ex art. 2359 c.c.*, tra la società *dante causa* e l'ausiliata. Si tratta di una differenza sostanziale e teleologica, atteso che, nel primo caso, l'ausiliata non ha una propria attestazione SOA per i requisiti di cui si avvale, mentre, nel secondo caso, essa consegue la propria attestazione SOA, giovandosi stabilmente del complesso aziendale ed esperienziale della società ausiliaria.

La *ratio* dell'avvalimento a cascata previsto nelle gare pubbliche risiede nel fatto che l'avvalimento temporaneo rappresenta una deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara che, pertanto, può ammettersi a condizione che si configuri un rapporto diretto e immediato tra ausiliaria e ausiliata, da cui discende una responsabilità solidale delle due imprese, con la conseguenza che l'innestarsi di un ulteriore passaggio tra l'impresa che partecipa alla gara e quella che possiede i requisiti vanificherebbe tale condizione.

Nelle gare pubbliche, nell'ambito del consorzio stabile, ausiliario di altro operatore economico, non vi è un distinto avvalimento tra consorziata e consorzio, il quale appunto si qualifica, e si dota dei mezzi necessari, grazie alle consorziate che lo compongono: le singole imprese consorziate non sono soggetti terzi rispetto al consorzio ausiliario, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata.

Sez. I, sent. 06.12.2022, n. 3186 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Il MAAS non è riconducibile alla nozione di organismo di diritto pubblico nell'accezione offerta dall'art. 3 del d. lgs. n. 50/2016. Ciò in quanto: la sua attività viene prestata perseguendo obiettivi di rendimento e di efficienza (artt. 3 e 27), il che esclude, in linea di massima, la possibilità di lasciarsi guidare, nell'esercizio della propria attività, da considerazioni diverse da

quelle economiche; la finalità ultima del MAAS risponde indubbiamente a un interesse generale, costituito dalla valorizzazione, razionalizzazione e implementazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, ma tale obiettivo viene realizzato ricorrendo alla società consortile, che opera con la logica del mercato, non diversamente da quanto accadrebbe in un'operazione analoga ove fosse posta in essere da un gestore interamente privato; la detta società è esposta agli stessi rischi cui vanno incontro gli altri operatori presenti sul mercato, tant'è che lo stesso statuto prevede la possibilità (oltre che di utili anche) di perdite e la possibilità di ripianarle con gli utili degli anni successivi e non con finanziamento da parte degli enti pubblici; la società presta liberamente i propri servizi in favore degli "utenti" che ne facciano richiesta, agendo con strumenti privatistici.

Sez. I, sent. 22.12.2022, n. 3354 (Pres. Savasta, Est. Barone)

L'Amministrazione gode di un ampio margine di discrezionalità nella formulazione delle clausole del bando, in quanto le relative scelte sono "finalizzate alla concreta cura e all'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico", potendo essere, quindi, sindacate solo in presenza di palese arbitrarità, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che si intenda concretamente perseguire.

Orbene, la disposizione in esame, nella parte in cui introduce un'ipotesi di decadenza conseguente alla falsa dichiarazione resa in occasione della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, risulta immune da profili di irrazionalità, abnormità o illogicità poiché collegata ad un fatto tipizzato connotato da oggettiva gravità.

EDILIZIA E URBANISTICA

Sez. III, sent. 13.01.2022, n. 70 (Pres. Est. Burzichelli)

Nessuna norma stabilisce che non sia possibile disporre l'acquisizione nei confronti del proprietario non responsabile dell'abuso, atteso che: a) il proprietario incolpevole, che voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio della demolizione o dell'acquisizione come effetto della inottemperanza all'ordine di demolizione, deve provare la intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso, siano però anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa; b) per ritenere sussistenti le "azioni idonee" ad escludere l'esclusione di responsabilità o la partecipazione all'abuso effettuato da terzi, prescindendo dall'effettivo riacquisto della materiale disponibilità del bene, è necessario un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore, al fine di evitare l'applicazione di una norma che, in caso di omessa demolizione dell'abuso, prevede che l'opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime siano, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune, non bastando invece a tal fine un comportamento meramente passivo di adesione alle iniziative comunali.

Sez. III, sent. 01.02.2022 n. 322 (Pres. Est. Burzichelli)

In caso di mancata esecuzione dell'ordine di demolizione può essere irrogata la sanzione pecuniaria. A tal fine, tuttavia, occorre che l'inadempimento sia formalmente e compiutamente accertato dall'Amministrazione, non essendo invece sufficiente il relativo verbale, avente natura endoprocedimentale e il

quale accerta la sola inottemperanza come fatto storico. È, infatti, indispensabile che l'organo dell'Amministrazione a tal fine competente verifichi, altresì, che non emergano circostanze che possano aver giustificato l'inadempimento (come, ad esempio, l'impossibilità materiale di procedere alla riduzione in pristino).

Sez. IV, sent. 07.02.2022, n. 368 (Pres. Cabrini, Est. Buonomo)

Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia sancito dall'art. 15 L.R. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78, ha come destinatari, in base alle successive L.R. Sicilia 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e L.R. 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia.

È stata ritenuta contrastante col divieto di edificazione posto dalla legge regionale ogni opera che abbia solo una relazione indiretta con la fruizione del mare (in relazione alla fattispecie derogatoria di cui alla seconda preposizione della norma di cui all'art. 15 lett. a), nel senso che l'allocatione in prossimità del mare risulti meramente accidentale e occasionale, e non sia inerente all'attività esercitata; in quest'ottica, si è esclusa la possibilità di realizzare in zona di divieto: complessi alberghieri; gazebi e tettoie a servizio di un ristorante; strutture di ristorazione e bar privi di accesso al mare ed alla balneazione; cavalcavia pedonale in direzione della spiaggia. A maggior ragione lo è una costruzione destinata a civile abitazione e qualsiasi sua modifica o ampliamento.

Sez. III, sent. 11.02.2022, n. 392 (Pres. Est. Burzichelli)

Il vincolo pertinenziale urbanistico è caratterizzato non dal solo nesso funzionale, ma anche dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui soggiace a permesso di costruire la realizzazione di un'opera di dimensioni significative, che modifichi l'assetto del territorio e che occupi aree e volumi diversi rispetto alla "*res principalis*", indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi della stessa.

Sez. I, sent. 16.02.2022, n. 495 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

La semplice voltura della concessione edilizia (e ciò a maggior ragione vale per la voltura non perfezionata) non comporta il trasferimento automatico in capo al nuovo titolare delle obbligazioni anche pecuniarie contratte dall'originario concessionario con l'Amministrazione, occorrendo in tal senso l'espreso accollo del nuovo titolare e l'accettazione dell'Amministrazione creditrice. E che la semplice voltura non importa il trasferimento automatico delle obbligazioni assunte discende dal principio secondo cui l'obbligazione relativa al pagamento del contributo ha natura personale e non costituisce un onere reale né rappresenta un'obbligazione «*propter rem*», cioè un debito pecuniario che si trasferisce, automaticamente e forzosamente, su coloro che subentrano nella proprietà dell'area trasformata o edificata per effetto del rilascio della concessione qualora, all'atto del rilascio stesso, il contributo non sia stato in tutto o in parte assolto. Sia gli oneri reali che le obbligazioni «*propter rem*» costituiscono, infatti, figure tipiche e devono considerarsi un «*numerus clausus*»: la loro esistenza deriva, cioè, esclusivamente, da specifiche norme, civilistiche o pubblicistiche, le quali prevedono che il soggetto

passivo dell'obbligazione sia o divenga colui che del bene è o diviene proprietario (o, talvolta, possessore) e nessuna disposizione in tal senso è possibile rinvenire nella disciplina urbanistica ed edilizia.

Sez. III, sent. 07.03.2022, n. 667 (Pres. Est. Burzichelli)

L'art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 riconosce all'Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l'esercizio di un potere dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto a reprimere gli abusi accertati e da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, ma prive di autorizzazione paesaggistica.

Sebbene il procedimento edilizio e quello paesaggistico siano in certa misura indipendenti, così come desumibile dall'art. 146, quarto comma, del d.lgs. n. 42/2004, ciò non toglie che il Comune è tenuto ad adottare l'ordine demolitorio per opere realizzate in zona vincolata.

Sez. III, sent. 09.03.2022, n. 685 (Pres. Est. Burzichelli)

In materia edilizia, qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, deve procedersi all'integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall'Amministrazione, ovvero può presentarsi istanza di accertamento di conformità riferita al complessivo intervento, in quanto l'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 regola la sanatoria avuto riguardo

all'intervento abusivo e non alla singola opera abusiva e la sanatoria non può che avere ad oggetto il complesso delle opere in cui l'intervento si sostanzia.

Sez. II, sent. 29.03.2022, n. 890 (Pres. Brugaletta, Est. Accolla)

La destinazione a verde agricolo di una determinata zona del territorio comunale non osta all'installazione in essa di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando tali impianti tra le opere catalogabili *lato sensu* come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha, di norma, la finalità di evitare l'ulteriore espansione dell'edilizia residenziale, non precludendo, di conseguenza, l'esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi.

Sez. I, sent. 22.04.2022, n. 1158 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Il termine di prescrizione applicabile al credito vantato dal Comune a titolo di oneri di concessione, relativi ad un permesso di costruire, è quello decennale. A tale conclusione si perviene muovendo dal principio che l'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, le quali sono caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (nel senso che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo e autonome le une dall'altre), e che, pertanto, esclude la quinquennialità del termine prescrizionale in presenza

della diversa ipotesi di un unico debito che semplicemente sia stato rateizzato in più versamenti.

Sez. I, sent. 26.04.2022, n. 1171 (Pres. Est. Savasta)

La salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), cioè il c.d. "vincolo cimiteriale", comporta un vincolo assoluto di inedificabilità, in considerazione dei molteplici interessi pubblici tutelati (quali le esigenze di natura igienico-sanitaria, la peculiare sacralità dei luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale). Da tale effetto di inedificabilità assoluta e legale, operante sia per il centro abitato che per le case sparse, discende che le amministrazioni comunali non dispongono di alcun potere discrezionale di valutazione in ordine alla concreta compatibilità delle opere di volta in volta realizzate con i valori tutelati dal vincolo. La situazione d'inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma, T.U. leggi sanitarie. A quest'ultimo riguardo va osservato che, in base alla disposizione in argomento, il divieto di inedificabilità assoluta vigente nell'area di rispetto cimiteriale (200 m.) può essere derogato soltanto per realizzare un'opera pubblica o per attuare un intervento urbanistico e sempre che non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.

Sez. I, sent. 28.06.2022, n. 1738 (Pres. Est. Savasta)

La sanzione pecuniaria di cui all'art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 può essere irrogata anche nei confronti degli aventi causa non responsabili dell'abuso, laddove questi ultimi abbiano chiesto e ottenuto la voltura della

pratica finalizzata al rilascio della concessione edilizia in sanatoria già presentata dal dante causa, e laddove, da quanto espressamente convenuto tra le parti in sede di cessione del bene, emerga la volontà degli acquirenti di subentrare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene ceduto facenti capo al dante causa, con liberazione di quest'ultimo nel caso di eventuali ulteriori oneri o adempimenti discendenti dalla definizione della pratica di sanatoria (volontà da intendersi riferita anche alla quantificazione del dovuto ai sensi dell'art. 167, d.lgs. n. 42/2004, provvedimento logicamente conseguente all'accertamento di compatibilità paesaggistica).

Sez. III, sent. 04.07.2022, n. 1769 (Pres. Est. Burzichelli)

La realizzazione di opere successive a quelle oggetto della domanda di condono non è di per sé ostativa all'accoglimento dell'istanza. Al riguardo va precisato come la disposizione contenuta nell'art. 35 della legge n. 47/1985 autorizzi esclusivamente, qualora sussistano i presupposti ivi indicati, la realizzazione di lavori di completamento, con assunzione del rischio da parte di chi li effettua nel caso di rigetto della domanda di condono; la predetta disposizione, tuttavia, non si occupa della diversa ipotesi in cui, dopo la presentazione della domanda di condono, siano realizzati interventi non di rifinitura, ma nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di sanatoria.

Sez. II, sent. 13.07.2022, n. 1850 (Pres. Est. La Greca)

La richiesta di accesso agli atti concernenti il titolo edilizio rilasciato al controinteressato non è idonea *ex se* a far differire i termini di proposizione del ricorso per l'annullamento del predetto titolo, ove quest'ultimo sia stato già pubblicato all'albo pretorio. Se da un lato, infatti, deve essere assicurata

al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.

Sez. III, sent. 01.08.2022, n. 2156 (Pres. Burzichelli, Est. Ventura)

La disciplina contenuta nei commi 4 bis e seguenti dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 - introdotta con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164, (c.d. decreto "Sblocca Italia") - è suscettibile di applicazione anche oltre l'ambito degli abusi realizzati su suoli privati, ricomprendendo anche l'inottemperanza a ordine di demolizione relativi ad abusi realizzati su beni demaniali. Tale soluzione interpretativa appare maggiormente rispettosa della *ratio* sottesa alla disposizione sanzionatoria in esame.

Sez. III, sent. 28.09.2022, n. 2549 (Pres. Burzichelli, Est. Bruno)

Il fatto che alcuni comproprietari dell'immobile abusivo non abbiano ricevuto i provvedimenti repressivi emessi in relazione all'abuso edilizio non può essere dedotto dal ricorrente che sia stato destinatario della notifica di tutti gli atti. La doglianza potrebbe, al più, essere sollevata solo dai comproprietari che non hanno avuto precedenti comunicazioni, essendo stata lesa la loro possibilità di procedere nei termini alla demolizione dell'abuso, al fine di evitare l'acquisizione del bene. Infatti, il *vulnus* al diritto di proprietà, discendente dall'omessa notifica degli atti prodromici, può essere fatto valere solo dai soggetti comproprietari che non abbiano

ricevuto quella preventiva notifica; diversamente, la doglianza non può essere sollevata (per difetto di legittimazione attiva) dal soggetto che sia risultato invece destinatario sia dell'ingiunzione di demolizione, sia dell'atto di acquisizione.

Sez. IV, sent. 17.10.2022, n. 2728 (Pres. Cabrini, Est. Leggio)

Una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o del diverso termine stabilito dalle parti, l'esercizio di ogni azione legale per l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni: ed infatti, le obbligazioni del privato relative alla convenzione di lottizzazione divengono esigibili con la scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione - in caso di mancata ultimazione delle opere nei termini - o con l'ultimazione delle opere medesime - se avvenuta prima di detta scadenza - con la conseguenza che il decorso del termine decennale di prescrizione è ipotizzabile solo a far data da tali momenti.

Sez. I, sent. 18.10.2022 n. 2732 (Pres. Barone, Est. Sidoti)

Nel procedimento volto all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), il parere della Soprintendenza non è riconducibile all'art. 26, co. 2, del D. lgs. n. 42/2004 e non può essere d'ostacolo all'attivazione della conferenza dei servizi, laddove, fermo restando il carattere ampiamente tecnico-discrezionale del parere della Soprintendenza, da esso non emerga che l'area di interesse sia sottoposta direttamente a puntuali vincoli archeologici o culturali.

Invero, la disposizione in questione (art. 26, co. 2, codice) è inserita tra le misure di protezione dei beni culturali vincolati ai sensi della Parte I del Codice (cioè immobili dichiarati di interesse storico, artistico, archeologico,

etc.), ma non si occupa affatto dei progetti che ricadono in aree tutelate solo ai fini paesaggistici. L'art. 26 trova applicazione solo quando il progetto non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali (e non paesaggistici) sui quali esso è destinato ad incidere.

Ai sensi dell'art. 27-bis d. lgs. n. 152/2006, la sola sede in cui la Soprintendenza può manifestare la valutazione di sua competenza è quella della conferenza di servizi secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge, conseguendone pertanto l'illegittimità del parere espresso dalla stessa nell'ambito di una fase "preistruttoria" ossia prima e al di fuori di detta sede.

Sez. I, sent. 04.11.2022, n. 2874 (Pres. Est. Savasta)

L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e case mobili, può ritenersi consentita se tali manufatti sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, solo in tal caso non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono. Al contrario, l'installazione stabile di mezzi e strutture - anche se realizzati con materiali o tecniche costruttive di facile rimozione - determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, è necessario il previo conseguimento del titolo edilizio. Conclusivamente, il titolo edilizio appare necessario ogniqualvolta la roulotte (avuto riguardo alla fattispecie in esame), al di là del suo ancoraggio al suolo, sia destinata a un uso permanente o prolungato nel tempo (e, comunque, in maniera non precaria), di guisa da costituisce una trasformazione rilevante del territorio.

Sez. I, sent. 01.12.2022, n. 3130 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Laddove gli abusi rilevati in un edificio condominiale risultino realizzati su parti di proprietà esclusiva, l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi abusivamente modificati non può essere rivolta all'amministratore *pro tempore* del condominio ove lo stesso non sia responsabile dell'abuso; anche laddove gli abusi rilevati risultino realizzati su parti comuni, l'ordinanza di ripristino non può essere rivolta all'amministratore *pro tempore* del condominio, atteso che le parti comuni dell'edificio non sono di proprietà dell'ente condominio, ma dei singoli condomini. La misura volta a colpire l'abuso realizzato sulle parti comuni deve essere indirizzata nei confronti dei singoli condomini, in quanto (com)proprietari delle stesse.

ELEZIONI

Sez. I, sent. 10.11.2022, nn. 2885 e 2879 (Pres. Savasta, Est. Barone)

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, risulta chiara la volontà del legislatore regionale di escludere - già dalla determinazione del quoziente elettorale - i voti delle liste che non possono risultare assegnatarie di seggi, con la conseguenza che i medesimi voti non possono più rilevare nelle successive fasi del procedimento elettorale, tra le quali si colloca quella dell'attribuzione del premio di maggioranza.

Del resto, risulterebbe incoerente, anche a livello sistematico, escludere dall'assegnazione dei seggi e dal calcolo del quoziente elettorale e i voti riportati dalle liste che non hanno superato lo sbarramento, per poi valorizzarli ai fini della determinazione della soglia del 40% dei voti nella fase del procedimento diretta all'attribuzione del premio di maggioranza di cui comma 6° dell'art. 4 l.r. 35/1997 anche in considerazione della

circostanza che la sterilizzazione dei voti ottenuti dalle liste “sotto soglia” si verifica in una fase preliminare all’attribuzione del premio di maggioranza.

Sez. IV, sent. 11.11.2022, n. 2912 (Pres. Est. Leggio)

Nel giudizio amministrativo per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi, la legittimazione passiva è attribuita alla Pubblica amministrazione, cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto di lite, e non all'Amministrazione statale o agli organi, quali gli Uffici elettorali, che hanno svolto compiti nel procedimento elettorale e che sono destinati a sciogliersi subito dopo la proclamazione degli eletti, i quali non sono quindi portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti.

GIURISDIZIONE

Sez. IV, sent. 04.01.2022, n. 16 (Pres. Cabrini, Est. Bruno)

Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché

essi si fondano sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

Sez. III, sent. 14.01.2022, n. 92 (Pres. Burzichelli, Est. Leggio)

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sul contenzioso concernente i provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale sulle concessioni marittime, in applicazione dell'art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006, qualora non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione, previa ricognizione tecnico-discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere realizzate in precedenza dal concessionario, nonché in considerazione dell'inamovibilità o meno delle stesse.

Sez. II, sent. 27.02.2022, n. 575 (Pres. Brugaletta, Est. Spampinato)

Nelle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, con riferimento alle graduatorie GAE, ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione si deve distinguere a seconda che la controversia riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero se essa riguardi la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una

determinata graduatoria; nel primo caso la giurisdizione è del giudice ordinario, nel secondo caso è del giudice amministrativo.

Sez. II, sent. 28.02.2022, n. 591 (Pres. Brugaletta, Est. Francola)

L'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione *ex novo* dei rapporti di lavoro. I limiti e la portata della riserva alla giurisdizione amministrativa, che ha valore di eccezione rispetto alla regola del primo comma della medesima disposizione (che predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato), impongono che il termine "assunzione" sia inteso estensivamente, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ogni qual volta esse siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente. Per converso, il termine "concorso" deve essere interpretato in senso restrittivo, nel senso che la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei.

Sez. III, sent. 15.03.2022, n. 755 (Pres. Burzichelli, Est. Bruno)

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del diritto di prelazione sull'affitto del fondo previsto dal disciplinare attuativo del regolamento comunale – negato dalla commissione di gara sull'assunto della non ricorrenza del presupposto soggettivo consistente nell'esercizio in via esclusiva dell'attività imprenditoriale agricola – posto che la controversia attiene al mancato riconoscimento di un diritto soggettivo, ancorché originato da un atto dell'Amministrazione, e non invece alla celebrazione della gara.

Sez. I, sent. 04.04.2022, n. 964 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della controversia avente ad oggetto la legittimità (o meno) delle deliberazioni del Consiglio comunale di messa in liquidazione di una società partecipata, adottate nell'ambito degli adempimenti di cui all'art. 20, D. Lgs. n. 175/2016 (“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”), in quanto gli atti in questione sono espressione del potere autoritativo delle amministrazioni pubbliche, teso, tra l'altro, all'esigenza di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, d. lgs. n. 175 del 2016). Tali atti involgono posizioni di interesse legittimo finalizzato al corretto esercizio del potere da parte della società, la quale fa valere un interesse legittimo come aspirazione al conseguimento o al mantenimento di un bene o di una utilità in conseguenza dell'azione amministrativa (in tal caso al mantenimento in vita della società) a fronte dell'esercizio del detto potere autoritativo. La scelta del Comune di procedere alla messa in liquidazione di una società partecipata a seguito della ricognizione ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. n. 175

del 2016 deve essere esternata con motivazione da inserire nella relazione tecnica per dare conto delle ragioni dell'ipotesi ritenuta sussistente (nel caso di specie: art. 20 comma 2 lett. b) e del modello scelto (messa in liquidazione) per affrontarla.

Sez. II, sent. 19.04.2022, n. 1085 (Pres. Brugaletta, Est. Spampinato)

Le procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D. lgs. 165/2001 non integrano una procedura concorsuale ricadente nell'ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, dello stesso decreto legislativo, e ciò nemmeno ove venga indetta una procedura di selezione al fine di individuare i candidati più idonei alle esigenze dell'Amministrazione che ha indetto la procedura.

Sez. I, sent. 28.04.2022, n. 1183 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Il ricorso che abbia ad oggetto la rivendicazione della proprietà dei beni mobili presentato avverso l'amministrazione che abbia realizzato un'appropriazione indebita di rottami, materiali e veicoli da rottamare di proprietà della ricorrente, la quale si ritenga sostanzialmente espropriata *sine titulo* di tutti i veicoli da rottamare di sua proprietà, ivi compresi tutti i ricambi e tutti i materiali ferrosi, integra di fatto una posizione di diritto soggettivo e pertanto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Sez. I, sent. 31.05.2022, n. 1475 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti costitutivi delle procedure referendarie (referendum abrogativo regionale, referendum consultivo e propositivo comunale), siano essi positivi che negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono),

appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto i promotori del referendum agiscono nel relativo procedimento in posizione di parità con gli organi preposti al controllo di legalità della richiesta referendaria che operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell'ordinamento generale e non di uno specifico interesse della Pubblica Amministrazione.

Sez. IV, sent. 01.06.2022, n. 1496 (Pres. Cabrini, Est. Buonomo)

Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario sulle controversie relative al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge in favore delle vittime del dovere, essendo in contestazione una posizione di diritto soggettivo che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro (contrattualizzato o meno che sia); quindi la competenza è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di “giudice del lavoro e dell'assistenza sociale”. Occorre, poi, considerare che il rito del silenzio è praticabile solo se il Giudice amministrativo ha giurisdizione in ordine al rapporto sottostante alla richiesta rimasta inevasa e sempreché la posizione giuridica che viene azionata sia configurabile come interesse legittimo.

Poiché la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato dall'Amministrazione involga posizioni di diritto soggettivo, ovvero, posizioni in ordine alle quali la legge devolve ad altro giudice la relativa cognizione, è inammissibile il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di accertare l'illegittimità dell'inadempimento dell'Amministrazione; il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere aggirato mediante l'istituto del silenzio - inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non è utile a radicare senz'altro la

giurisdizione del giudice amministrativo. È evidente, infatti, che il ricorso avverso il silenzio della P.A., costituendo un'azione che richiede al giudice di esercitare una cognizione sul merito della causa che, in taluni casi, può spingersi sino alla condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento di contenuto predeterminato, richiede che il giudice sia fornito della competenza a conoscere della questione controversa. Ne consegue che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di silenzio si arresta se l'istanza inevasa ha ad oggetto una materia devoluta alla giurisdizione di altra autorità giudiziaria e se la controversia attivata rientra tra quelle devolute al giudice ordinario, ne discende l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a.

Sez. II, sent. 03.06.2022, n. 1516 (Pres. Brugaletta, Est. Spampinato)

Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a., sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione. Di contro, nella diversa ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Sez. IV, sent. 22.07.2022, n. 2016 (Pres. Cabrini, Est. Buonomo)

Appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a le controversie riguardanti l'esatta esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione di lottizzazione, tra cui anche le azioni ex art. 2932 c.c. Peraltro, tale conclusione non muta nel caso in cui la società lottizzante si trovi in stato di fallimento, atteso che le materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva sono per definizione ascritte alla cognizione di un solo ordine giudiziario e pertanto escludono ogni potere concorrente di altri ordini, con la conseguenza che è la *vis* attrattiva della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a prevalere su quella del tribunale fallimentare.

Sez. IV, sent. 27.07.2022, n. 2080 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Le vittime di attività estorsive sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione del contributo previsto della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (artt. 1,3 e 10), essendo l'attività della Pubblica Amministrazione al riguardo, limitata all'accertamento dei presupposti per la concessione e dell'entità dei danni derivati, priva di ogni discrezionalità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sez. IV, sent. 28.07.2022, n. 2104 (Pres. Cabrini, Est. Buonomo)

Con la procedura ex artt. 31 e 117, c.p.a. sono tutelabili unicamente pretese rientranti nell'ambito della giurisdizione amministrativa, nel senso che le controversie sull'assetto di interessi regolato dal mancato diniego espresso devono rientrare in una materia devoluta alla giurisdizione del plesso amministrativo. Il rimedio contro il silenzio serbato dall'Amministrazione

sull'istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell'atto, sia la posizione sostanziale d'interesse legittimo da parte del ricorrente.

Sez. I, sent. 16.11.2022, n. 2976 (Pres. Savasta, Est. Dato)

La sospensione *sui generis* dall'esercizio professionale, quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, non è stata strutturata dal legislatore in termini di "sanzione", ma esclusivamente in termini di inidoneità temporanea alla prestazione professionale, incidendo sulla situazione giuridica soggettiva del personale sanitario, precludendo il diritto soggettivo all'esercizio della propria professione, aspetto di centrale importanza ai fini del riparto della giurisdizione (in favore del giudice ordinario).

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sez. I, sent. 31.01.2022, n. 288 (Pres. Savasta, Est. Barone)

Occorre distinguere il c.d. obbligo conformativo - scaturente dal giudicato di annullamento che normalmente produce effetti di accertamento e ripristinatori e che ovviamente può essere invocato solo tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. - dal c.d. effetto conformativo di coerenza o razionalità della complessiva azione amministrativa discendente dal giudicato che, in alcuni casi caratterizzati da evidente analogia, somiglianza o comunque equivalenza, può vincolare l'amministrazione ad esercitare il proprio potere in modo adeguato alla

regola fissata dal giudice anche nelle fattispecie estranee al giudicato ma comunque analoghe al caso deciso.

Sez. II, sent. 28.02.2022, n. 586 (Pres. Spampinato, Est. Francola)

La proposizione di motivi aggiunti c.d. impropri — intesi come quelli che, contenenti una domanda nuova, sono per fini di concentrazione ed economia processuale proposti in un giudizio già instaurato, ma che avrebbero potuto essere proposti con nuovo e separato ricorso — integra in effetti una nuova domanda impugnatoria, autonoma e indipendente rispetto al ricorso introduttivo, e quindi instaura un nuovo rapporto processuale, onde deve distinguersi tra la perenzione del ricorso originario e quella del ricorso per motivi aggiunti. In particolare, la perenzione del ricorso principale non si riverbera automaticamente sui motivi aggiunti c.d. impropri, non costituendo gli stessi il mero svolgimento interno del rapporto processuale sul quale s'innestano.

Sez. I, decr. pres. 30.12.2022, n. 667 (Pres. Est. Savasta)

In caso di ricorsi proposti avverso atti delle procedure finanziate con le risorse previste dal PNRR - cui si applicano gli all'art. 12 bis del d.l. n. 68/22, conv. in l. 5.8.2022, n. 108, e all'art. 48, comma 4, del d.l. n. 77/21, come modificato dal predetto art. 12 bis - la domanda volta ad ottenere l'adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56, cod. proc. amm., deve essere respinta laddove l'udienza camerale sia fissata entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'istanza cautelare.

Infatti, nel caso di contestuale proposizione della domanda cautelare, l'eventuale spirare del termine di c.d. *stand-still* sostanziale (art. 32, comma 9, d.lgs. n. 50/2016) anteriormente alla data della prima camera di consiglio utile, non consente all'Amministrazione di stipulare il contratto

in favore del controinteressato, posto che l'art. 32, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede altresì il c.d. *stand still* processuale, ossia che, ove sia stato “*proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado*”.

Sez. I, sent. 05.04.2022, n. 980 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Nell'ambito dei comportamenti esigibili da un soggetto di media od ordinaria diligenza, si devono enucleare le condotte astrattamente idonee per il privato ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, onde accertare se il danno poteva essere evitato attraverso un uso corretto e tempestivo degli strumenti predisposti dall'ordinamento a tutela della posizione soggettiva di cui il privato è portatore, tra cui il c.d. rito del silenzio (disciplinato dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.) che deve essere attivato con tempestività, rilevando altrimenti, ai fini dell'art. 1227 cod. civ. in ordine all'accertamento della spettanza del risarcimento nonché alla quantificazione del danno risarcibile. L'art. 1227, capoverso, cod. civ. costituisce applicazione del più generale principio di esclusione della responsabilità ogni volta in cui si provi, in base ad un giudizio ipotetico più che strettamente causale, che il danno prodottosi non rappresenta una perdita patrimoniale per il creditore o per il danneggiato in quanto l'avrebbe egualmente subita o perché avrebbe potuto evitarla.

Sez. IV, sent. 11.05.2022, n. 1307 (Pres. Cabrini, Est. Buonomo)

Nel giudizio amministrativo, la disciplina di cui all'art. 67 D.Lgs. n. 104/2010, in tema di consulenza tecnica d'ufficio - connotata da un articolato contraddittorio tra consulente d'ufficio e consulenti di parte - non si applica all'istituto della verifica, disciplinata dal precedente art. 66 c.p.a., attesa la diversità dei due istituti, non solo sul piano soggettivo, ma anche sul piano oggettivo e funzionale, consistendo la verifica in un mero accertamento a funzione descrittiva ed illustrativa volta a completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali, mentre la consulenza tecnica d'ufficio si estrinseca in una vera e propria valutazione non meramente ricognitiva di questioni di fatto, la cui risoluzione presuppone specifiche cognizioni di ordine tecnico, da utilizzare ai fini della decisione.

La disciplina della verifica di cui all'art. 66 c.p.a., non prevede alcun contraddittorio tra il verificatore e i consulenti delle parti, per cui l'eventuale assegnazione alle parti di un termine per presentare le loro osservazioni, prima che il verificatore rediga la relazione finale, costituisce un *quid pluris* non imposto dall'art. 66 c.p.a., con la conseguenza che la mancata considerazione, da parte del verificatore, delle osservazioni presentate dal consulente di parte (peraltro tardivamente, nel caso di specie), non integra una lesione del diritto di difesa comportante la nullità della verifica.

Sez. II, sent. 06.06.2022, n. 1539 (Pres. La Greca, Est. Buonomo)

La dichiarazione dell'esistenza di vincoli urbanistici nella zona interessata dalla cava di "gneiss" è assimilabile al certificato di destinazione urbanistica che, secondo una consolidata giurisprudenza, si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente carattere meramente

dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, visto che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla. Pertanto, il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione. Gli eventuali errori in esso contenuti potranno essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell'erroneo certificato di destinazione urbanistica.

Sez. I, sent. 19.07.2022, n. 1941 (Pres. Cumin, Est. Sidoti)

Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della *vicinitas*, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato.

Invero, il ragionamento intorno all'interesse al ricorso si lega necessariamente all'utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall'effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio, a fronte di un intervento edilizio *contra legem*, è rinvenuto nel possibile deprezzamento dell'immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell'ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata; ovvero ancora nella diminuzione di aria, luce,

visuale, panorama, ma anche menomazione di valori urbanistici, degradazioni dell'ambiente in conseguenza dell'aumentato carico urbanistico in termini di riduzione di servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico. Passando poi dal pregiudizio all'utilità, si deve valutare se l'accoglimento del ricorso della ricorrente condurrebbe all'annullamento della concessione edilizia in sanatoria e con esso a un effetto di ripristino concretamente utile per la stessa.

Sul piano probatorio, l'interesse ad agire non solo deve sussistere, ma deve essere debitamente evidenziato nella domanda, in modo che il giudice possa valutarne la sussistenza. È onere della parte che agisce dimostrare la sussistenza dell'interesse a ricorrere, senza che possa in tal senso venire in soccorso il potere acquisitivo del giudice. Ciò in aderenza al principio dispositivo, che informa il processo amministrativo, strumento per il perseguimento del bene della vita sostanziale.

Sez. IV, sent. 25.07.2022, n. 2040 (Pres. Savasta, Est. Dato)

L'udienza di spedizione in decisione segna il momento ultimo entro il quale può essere fornita la prova del perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio per il destinatario, o può essere comprovata la non imputabilità dell'omissione; di conseguenza, se la mancata produzione dell'avviso di ricevimento viene rilevata in udienza, la parte non può chiedere termine, mentre, se è rilevata con ordinanza ex art. 73, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. amm., la decadenza deve considerarsi già verificata.

Sez. I, sent. 09.08.2022, n. 2235 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Con specifico riferimento alla prova del danno che grava sul ricorrente che si duole della localizzazione di una discarica di rifiuti in prossimità della propria abitazione, la mera vicinanza di un'abitazione ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell'opera, essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questa egli riceva nella sua sfera giuridica, o per il fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inadeguate a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze. Tale principio, formatosi in materia di "discariche" di rifiuti, appare applicabile anche al caso concernente un "centro di raccolta differenziata di rifiuti".

Sez. I, sent. 06.09.2022, n. 2363 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Con riferimento all'onere della prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso al destinatario, la produzione e l'allegazione dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso è un atto che rientra nella piena disponibilità della parte istante la quale ha l'onere di porre in essere ogni iniziativa di verifica prima che la causa sia trattenuta per la decisione; proprio per questo tale carenza probatoria non può essere colmata attraverso l'intervento istruttorio del Giudice Amministrativo in via suppletiva per assolvere un onere di prova che è nella piena disponibilità della parte.

Sez. I, sent. 30.09.2022, n. 2582 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

La decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione può essere impugnata per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c. (*ex art. 15, D.P.R. n. 1199 del 1971*) e può essere sottoposta ad esame in sede giurisdizionale soltanto per vizi attinenti alla forma e al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato, ai sensi del terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Tali limitazioni all'impugnativa della decisione sono opponibili solo alle parti che abbiano scelto, o accettato, che la controversia fosse decisa nella sede straordinaria: ossia, da un lato, al ricorrente e, dall'altro lato, alle controparti, che, avendo avuto la possibilità di chiedere la trasposizione alla sede giurisdizionale, non se ne siano avvalse, accettando così tutte le peculiarità di tale procedimento, con ogni conseguenza relative.

Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, in particolare, non consente che vengano rimesse in discussione questioni, di forma e/o di sostanza, afferenti gli atti ed i provvedimenti opposti in via straordinaria, su cui si sia già pronunciato in sede consultiva il Consiglio di Stato o il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, onde evitare che l'impugnazione in sede giurisdizionale porti ad un riesame del relativo giudizio espresso in sede consultiva, per effetto della sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario.

Sez. IV, sent. 03.10.2022, n. 2593 (Pres. Cabrini, Est. Caminiti)

Nel processo amministrativo, l'intervento volontario (artt. 28 e 50 c.p.a.) può essere svolto soltanto da colui il quale vanti una posizione di fatto, dipendente o collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale

(cd. intervento adesivo-dipendente), escludendosi la possibilità di litisconsorzio successivo volontario con il cd. cointeressato (cd. intervento autonomo/principale), i.e. colui il quale vanta un interesse personale e diretto all'impugnazione del provvedimento oggetto di censura; né è ammissibile l'intervento autonomo (invece contemplato dall'art. 105, comma 1, c.p.c.).

Sez. I, sent. 12.10.2022, n. 2687 (Pres. Barone, Est. Dato)

La vigente disciplina processuale concernente il c.d. rito speciale appalti non prevede più la facoltà delle parti di chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, posto che, per scelta del legislatore del 2020, il giudice è tenuto a depositare la sentenza entro quindici giorni dall'udienza di discussione, provvedendo altrimenti, ove la stesura della motivazione sia particolarmente complessa, alla pubblicazione del dispositivo entro il medesimo termine di quindici giorni e al deposito della sentenza entro trenta giorni dall'udienza.

Sez. I, sent. 13.10.2022 nn. 2692, 2693, 2694, 2695, 2696 e 2697, 13.10.2022 (Pres. Est. Savasta)

La notificazione del ricorso viziata da nullità, in quanto eseguita presso la sede reale dell'amministrazione (nel caso di specie, una Gestione Stralcio – ex U.S.L.) e non già presso la competente Avvocatura distrettuale, produce un effetto interruttivo istantaneo del termine di prescrizione laddove possa essere considerata alla stregua di una richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore.

Di contro, una tale notificazione non è tuttavia idonea a determinare l'effetto sospensivo della prescrizione stabilito, sino alla definizione del giudizio, dall'art. 2945, comma 2, c.c., il quale opera solo in presenza di una regolare *vocatio in ius* e di una corretta instaurazione del processo, non

ricorrenti nel caso di specie, ove si osservi, peraltro, che il *dominus* della gestione processuale è l'Avvocatura dello Stato che, ove non conosca l'esistenza del giudizio, non può contraddire nel processo.

Ne consegue che la rinnovazione della notificazione del ricorso, eventualmente disposta dal giudice amministrativo in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2021 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui non consente la rinnovazione della notificazione anche nel caso in cui l'esito negativo della stessa sia imputabile parte), non può ritenersi «idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida» (si cfr. Cass. Civ., sez. I, 16 maggio 2013, n. 11985) e, in altri termini, non retroagisce sulle prescrizioni eventualmente già maturate. Queste ultime, ove eccepite dall'Avvocatura dello Stato in seguito alla rinnovazione della notifica, possono dunque essere accertate dal giudice amministrativo in sede di cognizione sul merito.

Sez. I, sent. 24.10.2022, n. 2813 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Nel processo amministrativo, l'art. 73, comma 1, c.p.a., nel disporre che le parti possono presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza fino a venti giorni liberi, ammette chiaramente la replica soltanto alle memorie depositate dalle controparti per l'udienza di discussione. La previsione è dirimente e consente di trarre il corollario che l'oggetto della replica debba restare contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali.

Sez. IV, sent. 14.11.2022, n. 2931 (Pres. Cabrini, Est. Caminiti)

Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. segue una logica di complementarità e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale. Il criterio generale di riparto della competenza per territorio è determinato in base alla sede dell'ente che ha emesso l'atto; tale criterio è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell'atto, qualora detta efficacia si espliciti esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale (il c.d. criterio dell'efficacia diretta spaziale).

In sostanza, il criterio della sede dell'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca esclusivamente in un solo ambito territoriale (dunque, anche se l'atto è stato adottato da un organo centrale dell'Amministrazione, la competenza spetta al Tribunale della circoscrizione in cui gli effetti si verificano).

INTERDITTIVE

Sez. IV, sent. 16.03.2022, n. 766 (Pres. Leggio, Est. Buonomo)

La misura del tempo, quale causa efficiente della stabilizzazione dei rapporti di forza sul territorio, si pone quale elemento cardine per la configurabilità del fenomeno mafioso.

Lo svilupparsi di comportamenti caratterizzati dalla forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà nel tempo è essenziale non soltanto per la configurabilità della fattispecie penalmente rilevante, ma anche per valutare il dato fattuale ai fini delle successive determinazioni da assumere nella dimensione della prevenzione antimafia.

Sez. IV, sent. 01.05.2022, n. 1219 (Pres. Cabrini, Est. Buonomo)

Quanto ai rapporti tra interdittiva e controllo giudiziario: a) l'impresa attinta da interdittiva è legittimamente esclusa dal mercato e solo se ammessa al controllo può riprendere ex nunc ad operare. All'esito di tale controllo sarà ammessa o esclusa dal mercato per effetto di un nuovo provvedimento prefettizio, obbligatoriamente adottato prima della conclusione del primo periodo di ammissione al controllo giudiziario, con conseguente improcedibilità del ricorso quanto alla originaria interdittiva; b) la legittimità dell'originario provvedimento interdittivo esclude in radice l'esistenza del fatto illecito e determina l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria, ove proposta.

Sez. I, sent. 09.05.2022, nn. 1281 e 1282 (Pres. Savasta, Est. Barone)

Il solo legame parentale, nella sua mera esistenza, non si presta - in mancanza di ulteriori elementi idonei ad attribuirgli concreta rilevanza indiziaria nella prospettiva della valutazione antimafia - a fondare il pericolo di condizionamento, dal momento il rapporto familiare genericamente inteso, in quanto ontologicamente esistente in una dimensione non solo extra-criminale, ma anche extra-imprenditoriale, può alternativamente costituire, dal punto di vista della valutazione interdittiva, un elemento "inerte" o neutrale, in quanto privo di concreto significato ai fini preventivi

e confinato esclusivamente nella sfera personale, ovvero un elemento “dinamico” e rilevante, in quanto idoneo ad innescare il flusso inferenziale che fa da sfondo alla ricostruzione indiziaria del pericolo di condizionamento. A determinare il passaggio “qualitativo” del vincolo parentale dall'una all'altra dimensione valutativa è la specifica caratterizzazione dello stesso, soprattutto in determinati contesti socio economici nella doverosa constatazione che l'organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello “clanico” che si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, con la conseguenza che il vincolo parentale unitamente al contesto ambientale e sociale nel quale opera l'impresa attinta da informativa possono rilevare quali elementi sintomatici accessori tanto il contesto ambientale e parentale nel quale opera l'impresa attinta da informativa, quanto la sua struttura organizzativa o societaria.

Sez. I, sent. 18.07.2022, n. 1929 (Pres. Savasta, Est. Barone)

Per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, l'interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.

Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo occorre, pertanto, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.

OTTEMPERANZA

Sez. I, sent. 03.05.2022, n. 1244 (Pres. Savasta, Est. Dato)

L'azione di ottemperanza c.d. di chiarimenti di cui all'art. 112, comma 5, cod. proc. amm. costituisce strumento di supporto e chiarificazione per l'Amministrazione qualora alla corretta esecuzione del giudicato si frapponga non l'intento di resistere alle altrui pretese, ma solo la difficoltà di intendere il *decisum* cui dar seguito nella successiva attività provvedimentale (e per questo utile anche al solo fine di ottenere l'esatta interpretazione della sentenza ottemperanza). Tale azione, pertanto, può essere proposta a condizione che si siano riscontrati elementi di dubbio o di non immediata chiarezza nella sentenza ottemperanda, per ottenere precisazioni e delucidazioni sui punti della decisione ovvero sulle concrete modalità di esecuzione, senza perciò che possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il *proprium* delle statuizioni rese né allo scopo di investire il giudice di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell'esecuzione del *decisum*, nell'ambito del rapporto tra le parti e Amministrazione.

Il ricorso di cui all'art. 112, comma 5, cod. proc. amm. deve precedere e non seguire l'azione amministrativa resasi necessaria in forza degli effetti conformativi della sentenza da ottemperare.

Sez. I, sent. 18.05.2022, n. 1376 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Quanto alla esperibilità dell'azione di ottemperanza: le aziende speciali sono riconducibili alla figura degli enti pubblici economici; in punto di ambito soggettivo di applicazione del rito di ottemperanza e alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali comunitarie, deve farsi riferimento ad una

nozione estensiva di P.A., senz'altro comprensiva degli enti pubblici economici che svolgono attività di impresa.

Il potere dell'Amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall'ordinanza cautelare fintanto che l'altro soggetto non abbia concretamente provveduto.

Non sono dovute le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., cod. proc. civ.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non soddisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore; in particolare, il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sez. IV, sent. 19.01.2022, n. 195 (Pres. Cabrini, Est. Buonomo)

In tema di illeciti amministrativi i canoni di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Depenalizzazione), comportano l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del fatto commesso, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore anche se più favorevole.

In materia di sanzioni amministrative, l'applicazione dei principi generali di legalità ed irretroattività comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, restando irrilevante, in mancanza di un'espressa previsione di retroattività, il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta.

Il principio della legalità della pena è ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale è necessario che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire. Data l'ampiezza della formulazione del suddetto articolo, è da esso desumibile il principio secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. Il principio di determinatezza delle norme sanzionatorie, per un verso, vuole evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l'autorità amministrativa o il giudice assumano un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; per un altro verso, non diversamente dal principio d'irretroattività, intende garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta. Il principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione avente carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall'ordinamento, non può non considerarsi patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo.

Sez. III, sent. 11.02.2022, n. 400 (Pres. Burzichelli, Est. Cumin)

La tutela in via amministrativa dei beni demaniali ex art. 823, secondo comma, c.c., non impone all'autorità amministrativa che faccia uso dei poteri di classificazione di un tratto viario di dare avvio ad un procedimento partecipato, se non - nel rispetto del principio del legittimo affidamento - nelle ipotesi in cui essa stessa, con propri precedenti atti, abbia concesso a soggetti determinati la possibilità d'uso a titolo particolare di un bene demaniale o di una sua porzione.

Sez. III, sent. 8.04.2022, n. 1021 (Pres. Est. Burzichelli)

L'Autorità Marittima può ben ritenere, in sede di rilascio della relativa certificazione, che la nave non risulti sicura per circostanze diverse e ulteriori rispetto a quelle specifiche che interessano gli accorgimenti adottati in favore dei soggetti con mobilità ridotta e che sono già state debitamente giudicate dal competente ente tecnico; tuttavia, non può invadere la competenza propria di tale organismo, salvo interessare la struttura ministeriale investita del potere di vigilanza nel caso in cui ravvisi condotte non corrette o comunque censurabili da parte dell'ente dotato di tale potere di certificazione.

PUBBLICO IMPIEGO

Sez. II, sent. 07.01.2022, n. 29 (Pres. Brugaletta, Est. Spampinato)

In tema di procedure per l'accesso nella p.a., è illegittimo, per violazione dell'art. 34 -bis, comma 1, d.lg. n. 165 del 2001, il bando di concorso la cui pubblicazione sia stata preceduta da un avviso di mobilità comunicato

solamente al Dipartimento della funzione pubblica e non alle strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, medesimo decreto.

Sez. III, sent. 28.03.2022, n. 855 (Pres. Est. Burzichelli)

Posto che la normativa non sancisce un obbligo, ma solo una facoltà di dar corso al procedimento volto alla costituzione della previdenza complementare, il ricorso dei dipendenti avverso la mancata istituzione delle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 124/1993 è inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Invero, i dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva e del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse "finale" e del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio ed alla conclusione dei procedimenti negoziali di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 254/ 1999, che appartiene esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Sez. IV, sent. 11.05.2022, n. 1291 (Pres. Cabrini, Est. Leggio)

Con riferimento all'art. 35, comma 3, lettera e), d.lgs. n. 165 del 2001 - che prevede che, in materia di procedure di reclutamento presso amministrazioni pubbliche, le commissioni giudicatrici devono essere formate “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali” -, le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un'applicazione meramente

formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro. Sicché - ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui al citato art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165 del 2001 - devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l'influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all'interno dell'amministrazione che indice il concorso.

Sez. III, sent. 17.05.2022, n. 1347 (Pres. Burzichelli, Est. Ventura)

Va escluso che si possa fare riferimento alle “mansioni” dei militari nel senso proprio della disciplina lavoristica del personale civile, non consentendo l'organizzazione delle forze armate in generale di configurare uno specifico e puntuale mansionario. Il singolo militare è, infatti, chiamato a svolgere nel miglior modo possibile i compiti divisi dalla disciplina di riferimento che l'Amministrazione, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità organizzativa tesa al miglior espletamento dei compiti istituzionali ed alla più efficiente allocazione del personale sul territorio, volta per volta ritiene di assegnargli.

Sez. IV, sent. 3.10.2022, n. 2594 (Pres. Cabrini, Est. Caminiti)

La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso pubblico si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione, in quanto l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del

ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso, conseguendo a ciò la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva, ormai divenuto inoppugnabile.

SICUREZZA PUBBLICA

Sez. IV, sent. 04.01.2022, n. 19 (Pres. Cabrini, Est. Bruno)

L'art. 42 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, dopo aver disposto il divieto di portare fuori dalla propria abitazione armi ed altri strumenti impropri di offesa, attribuisce al Prefetto la facoltà di rilasciare licenza di porto d'armi in caso di dimostrato bisogno. Il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, pertanto, non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva, ma configura un provvedimento con contenuto permissivo in deroga al generale divieto per il cittadino di portare armi. È allora evidente che, al fine di superare tale generale divieto, costituisce onere dell'istante quello di dimostrare quelle particolari esigenze che determinano la necessità di munirsi dell'arma, così costituendo motivata eccezione alla generale regola rappresentata dal suddetto divieto.

Il bisogno di un'arma per difesa personale deve essere suffragato da sufficienti riscontri circa una specifica e concreta esposizione al pericolo e, in particolare, va aggiornato al momento dell'ultima richiesta della licenza, atteso il non automatismo del rinnovo.

Sez. IV, sent. 20.01.2022, n. 209 (Pres. Cabrini, Est. Caminiti)

In un'ottica di prevenzione e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'accertamento circa l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del figlio dell'interessato è elemento sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi nei confronti del genitore, non potendosi escludere il rischio di un possibile abuso nell'uso delle armi. Infatti, il titolare dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare, non solo la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali.

Sez. IV, sent. 22.06.2022, n. 1649 (Pres. Lento, Est. Girardi)

I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione di polizia all'esercizio dell'attività di vigilanza privata, ai sensi dell'art. 134, t.u. 18 marzo 1931 n. 773, non possono essere motivati soltanto in base al numero degli istituti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza esistenti, ma devono dare ragione di come e perché l'interesse pubblico sarebbe danneggiato dal rilascio di una nuova autorizzazione, a giustificazione del restringimento della sfera di libertà costituzionalmente garantita e della limitazione delle dinamiche concorrenziali legislativamente tutelate e promosse; dal che la conseguenza che il diniego di autorizzazione o di ampliamento della propria attività per un istituto di vigilanza non può legittimamente fondarsi su un mero giudizio generico di non necessità, poiché la motivazione, che deve essere adeguatamente resa dall'Autorità di Polizia, va condotta in termini di giudizio concreto di eccessività e di negatività di una nuova autorizzazione

sotto il profilo del turbamento che potrebbe derivare all'ordine pubblico da un eccesso di concorrenza.

Sez. IV, sent. 22.06.2022, n. 1655 (Pres. Lento, Est. Girardi)

In tema di diniego di rilascio di porto armi, la riabilitazione prevista dall'art. 179 c.p. non è causa di estinzione del reato che incide sul potere punitivo dello Stato, bensì, quale causa di estinzione della pena, opera sulla pena concretamente inflitta al condannato e mantiene ferma la rilevanza giuridica della sentenza di condanna; il suo ambito di operatività è circoscritto alle pene accessorie e agli altri effetti penali che conseguono di diritto e automaticamente ad una sentenza di condanna e non impedisce che l'Amministrazione eserciti le sue valutazioni discrezionali considerando negativamente i fatti accertati nella condanna riportata, quali sintomi di non affidamento all'uso corretto dell'arma. Pertanto, in presenza di tali presupposti legittimamente la p.a. nega il rilascio del porto d'armi.

SILENZIO DELLE AMMINISTRAZIONI

Sez. I, sent. 01.04.2022, n. 945 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Il ricorso contro il silenzio della Pubblica amministrazione si deve reputare estinto quando la Pubblica amministrazione adotti un provvedimento che interrompa la sua inerzia ed integri l'assolvimento dell'obbligo di concludere il procedimento, con definizione del procedimento attivato con l'istanza inevasa. In definitiva, solo l'emanazione di un provvedimento espresso (di accoglimento ovvero di rigetto), che concluda il procedimento avviato con l'istanza dell'interessato, può determinare il soddisfacimento

dell'interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio.

Sez. I, sent. 06.12.2022, n. 3185 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Il c.d. silenzio-assenso risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia "equivale" a provvedimento di accoglimento, nel senso che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell'atto amministrativo. L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 pone chiaramente il principio secondo cui, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, che costituisce la forma ordinaria di esercizio del potere pubblico. Ne consegue che anche laddove sia stata prevista, come regola speciale, la formazione di un silenzio – assenso amministrativamente rilevante, rimane sempre nella piena disponibilità del privato l'opzione per la richiesta di rilascio di un provvedimento espresso. Quando la norma prevede un meccanismo di silenzio accoglimento dell'istanza del privato e quest'ultimo manifesta il proprio interesse ad ottenere il titolo espresso, l'Amministrazione è comunque tenuta al rilascio del documento formale nel quale il titolo deve essere contenuto, con esperibilità, per il caso di omissione a provvedere, del c.d. rito speciale sul silenzio.

8. DOCUMENTAZIONE



Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sede di Catania



ESTRATTO
DALLA CARTA DEI SERVIZI

2023

PARTE PRIMA

L'ORGANIZZAZIONE DEL T.A.R. DI CATANIA

1. Profili generali

Il T.A.R. di Catania si compone attualmente di quattro Sezioni giurisdizionali interne. Con la delibera n. 8/2022, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 28 gennaio 2022, è stata disposta l'istituzione della Sezione Quinta interna. Tale sezione, tuttavia, non è ancora stata formalmente avviata in quanto la delibera n. 65, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 16 settembre 2022, come modificata dalla successiva delibera n. 3 del 13 gennaio 2023, ha posticipato al mese di giugno 2023 la celebrazione delle prime udienze della medesima.

A ogni Sezione sono assegnati, con decreto del Presidente del T.A.R., un numero determinato di magistrati, che a seconda dell'anzianità di servizio sono: referendari, primi referendari e consiglieri, che compongono i collegi giudicanti. Ogni Sezione interna è presieduta da un Presidente di Sezione.

L'assegnazione dei ricorsi alle Sezioni interne avviene sulla base di un decreto di riparto delle materie emanato annualmente dal Presidente del Tribunale.

Tutte le attività di supporto e/o complementari allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali sono svolte dalle segreterie delle sezioni, ciascuna delle quali è retta da un direttore.

Il Presidente del T.A.R. di Catania è Pancrazio Savasta.

Il Segretario Generale del T.A.R. di Catania è la D.ssa Maria Letizia Pittari.

SEZIONE	PRESIDENTE	DIRETTORE
PRIMA	Pres. Pancrazio Savasta	d.ssa Emma Vecchio
SECONDA	Pres. Daniele Burzichelli	d.ssa M. Concetta Schillaci
TERZA	Pres. Aurora Lento	Dott. Maurizio Trozzo
QUARTA	Pres. Giuseppa Leggio	Sig. Antonio D'Amico
QUINTA	Pres. Michele Buonauro	

2. Le materie di competenza

La ripartizione per materie dei ricorsi giurisdizionali fra le quattro Sezioni interne – come modificata, per l'anno 2022, dal decreto Presidenziale n. 146 del 31 dicembre 2021 e dai successivi decreti Presidenziali n. 79, n. 125, 161 e 192 del 2022, è stata confermata anche per l'anno 2023 dal decreto Presidenziale n. 19 del 26 gennaio 2023, sino alla data in cui la già istituita Sezione Quinta sarà formalmente avviata. Essa è rappresentata nella tabella che segue:

SEZIONE PRIMA

1) **CONTRATTI** -

Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;

- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;
- Contratti pubblici di fornitura di beni;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione tra le Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

2) **ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA PA** - Istruzione universitaria (attività e servizi resi dalle Università).

-Protezione civile.

- Polizia amministrativa; Viabilità; Pubblica sicurezza.

3) **URBANISTICA ED EDILIZIA** - Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc) nell'ambito provinciale di Messina;

- Controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nel predetto ambito provinciale.

4) **ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PA** - Formazione, modifica ed estinzione di organi istituzionali (individuali e collegiali) dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici (comprese le Università), nonché dei soggetti gestori di pubblici servizi, e relativi rapporti di servizio onorario dei titolari di tali organi.

- Attività, organizzazione e funzionamento delle Amministrazioni statali, dalla Regione, di Enti regionali ed ultraregionali, di Enti locali e Consorzi e di società concessionarie di servizi pubblici (ivi compresi i bilanci).

- Costituzione, modificazione o soppressione di società ed enti pubblici.

- Rapporti di servizio a carattere onorario.

- 5) **ATTIVITA' ECONOMICHE** - Vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare.
- Editoria.
 - Telecomunicazioni e radiotelevisione.
 - Agricoltura e artigianato.
 - Turismo.
 - Caccia e pesca.
 - Distribuzione e vendita di generi di monopolio.
 - Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per impianti per uso industriale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico), **ivi compresi atti autorizzativi presupposti**;
 - Provvedimenti di competenza della sezione staccata, concernenti la prospezione, la ricerca, la coltivazione, il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche regionali, ai sensi della direttiva 94/22/CE;
 - Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nella provincia di Messina.
 - Professioni e mestieri (abilitazione, iscrizione in albi, anche fiduciari delle Amministrazioni, ove autonomamente impugnati, ecc.) e relativa disciplina;
- 6) **PUBBLICO IMPIEGO** non contrattualizzato relativo al personale civile, compresi i relativi procedimenti concorsuali di accesso.
- 7) **ELEZIONI** - Contenzioso elettorale della Regione, delle Provincie e per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei Comuni già capoluogo di Provincia.
- 9) **OTTEMPERANZA EX ART 112 CPA** - Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione);
- Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

SEZIONE SECONDA

1) **CONTRATTI** -

Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;

- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;
- Contratti pubblici di fornitura di beni;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione tra le Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

2) **ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA PA** -

- Formazione professionale.

3) **ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' ED ALTRI PROCEDIMENTI ABLATORI** - Dichiarazione di pubblica utilità, espropriazioni ed occupazioni di urgenza per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche disposte in favore di soggetti privati.

- Requisizioni.

- Imposizioni di servitù pubbliche.

4) **ATTIVITA' ECONOMICHE** - Industria, Commercio, e relative attività ausiliarie (servizi di pubblicità, ecc.).

- Cave e miniere.

- Impianti distribuzione carburanti.

- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nella provincia di Catania.

5) **URBANISTICA ED EDILIZIA** – Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.) nell'ambito provinciale di Catania;

- Controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nel predetto ambito provinciale.

6) **AMBIENTE – BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI**, tutela dell'ambiente, tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, limitatamente alle sanzioni applicate **e, comunque, ove non direttamente connessa a questioni relative a edilizia e urbanistica.**

7) **PUBBLICO IMPIEGO** - Controversie in materia di rapporto di lavoro contrattualizzato, ancora devolute alla giurisdizione del G.A., alle dipendenze dello Stato, della Regione e degli altri Enti Locali, nonché alle dipendenze di altri Enti e soggetti pubblici, non attribuite espressamente ad altre sezioni;

- Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato, non attribuite alla competenza di altre Sezioni.
 - Controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti del comparto sanitario ancora attribuite alla giurisdizione del G.A.;
 - Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato nell'ambito del S.S.N.;
- 8) **RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO CON LE PA** – Incarichi e convenzioni per collaborazioni esterne continuative e occasionali, compresi quelli con gli enti del Servizio Sanitario regionale.
- 9) **ELEZIONI** - Contenzioso elettorale dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
- 10) **OTTEMPERANZA EX ART 112 CPA** - Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione).
- Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.
- In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

SEZIONE TERZA

1) CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLI ACCESSORI-

Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;

- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;
- Contratti pubblici di fornitura di beni;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione tra le Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale

materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

2) **ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA PA** –

- Gestione portuale e aeroportuale;
- Affari tributari, determinazione di tributi, tariffe ed oneri locali (ivi comprese le tasse e tariffe relative ai servizi ambientali).
- Provvedimenti concernenti la pubblica istruzione, comprese le abilitazioni all'insegnamento, esclusa quella universitaria.
- Servizio militare (volontario e di leva) e Servizio civile nazionale.
- Servizi sociali, servizi Socio-assistenziali (ivi compresi quelli del settore scolastico), e volontariato.

3) **ATTIVITA' ECONOMICHE** - Trasporti pubblici di linea, e materie connesse (determinazione di tariffe, ecc.).

- Trasporto di persone o di cose in servizio da piazza, Autonoleggio.
- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nelle province di Enna e Siracusa.

4) **URBANISTICA ED EDILIZIA** – Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.) negli ambiti provinciali di Enna e Siracusa;

- Controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nei predetti ambiti provinciali.

5) **PUBBLICO IMPIEGO** non contrattualizzato relativo al personale militare e militarizzato, compresi i relativi procedimenti concorsuali di accesso.

6) **ELEZIONI** — Contenzioso elettorale dei Comuni con popolazione da 10.000 sino a 20.000 abitanti.

7) **VARIE** - Demanio e patrimonio dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici, e relative concessioni ed autorizzazioni.

- Gestione del patrimonio di edilizia economica e popolare.
- Privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici.

8) **OTTEMPERANZA EX ART 112 CPA** - Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorchè la materia non sia più di competenza della Sezione).

- Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

SEZIONE QUARTA

1) **CONTRATTI** -

Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;

- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;
- Contratti pubblici di fornitura di beni;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione tra le Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

2) **ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA PA** -

- **Misure di contrasto alla criminalità organizzata, autonomamente impuginate;**
- Attività e prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale (ivi compreso quello farmaceutico).
- Igiene pubblica (igiene degli alimenti e delle bevande, polizia veterinaria, provvedimenti ex art 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. 267/2000, ecc.).
- Immigrazione e concessione della cittadinanza.
- Sport, giochi e scommesse relativi ad attività sportive.
- **Distribuzione e vendita di generi di monopolio.**

3) **ATTIVITA' ECONOMICHE** -

- Contributi e finanziamenti.
- Fondi strutturali comunitari, e loro programmazione e attuazione attraverso i P.O.N., i P.O.R., i P.I.T, ecc.
- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nelle province di Ragusa.

4) URBANISTICA ED EDILIZIA - Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, ecc) nell'ambito provinciale di **Ragusa**;

- Controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nel predetto ambito provinciale.

5) PUBBLICO IMPIEGO - Controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti del comparto sanitario ancora attribuite alla giurisdizione del G.A..

- Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato nell'ambito del S.S.N..

6) ELEZIONI - Contenzioso elettorale dei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

7) OTTEMPERANZA EX ART 112 CPA - Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione).

Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Come specificato dall'art. 3 del citato Decreto Presidenziale, i ricorsi concernenti materie o sub-materie non espressamente indicate saranno assegnati in base al criterio residuale della maggiore analogia di tali materie o sub-materie con quelle espressamente previste in base al precedente art.1.

Inoltre, i ricorsi concernenti contestualmente due o più materie o sub-materie, anche in ragione dell'eventuale pluralità di atti impugnati, saranno assegnati alla Sezione competente per la materia o sub-materia che sotto l'aspetto logico e giuridico appare prevalente o principale e/o pregiudiziale, con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato.

Ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni interne, in attuazione dei criteri di ripartizione indicati dal precedente art. 1, provvede, secondo le vigenti disposizioni formalizzate nel SIGA, il Presidente della Sezione Staccata o, in caso di assenza o impedimento, gradatamente, in ordine di anzianità, i Presidenti delle altre Sezioni interne.


Nei casi in cui venga proposta istanza di decreto cautelare ante causam o monocratico, le relative istanze dovranno essere segnalate dall'Ufficio ricezione, rispettivamente, al Presidente della Sezione Staccata e ai Presidenti e alle Segreterie delle Sezioni competenti, immediatamente e con precedenza assoluta rispetto agli altri ricorsi depositati nello stesso giorno.

Il successivo art. 7, stabilisce che: < Il presente decreto entrerà in vigore dall'1.1.2022.

La ripartizione stabilita agli articoli precedenti è efficace dalla predetta data, fermo restando tutte le assegnazioni già intervenute e i fascicoli già trattati e non definiti dalle Sezioni, che, pertanto, resteranno assegnati alle stesse fino alla definizione del giudizio, salvo quanto previsto agli artt. 4 e 5, comma 4.

In ragione della diversa ripartizione delle materie verranno verificati i flussi in entrata, al fine di disporre eventuali opportune variazioni nel corso dell'anno>.

4. Organigramma dei magistrati



7. Contatti

	NOME	INTERNO	MAIL
PIANO TERRA			
Centralino	PAGANO Angelo	095 7530411	angelo.pagano@giustizia-amministrativa.it
Ricezione ricorsi	FORMISANO Marco	095 7530414	m.formisano@giustizia-amministrativa.it
	MILANA Anna	095 7530415	a.milana@giustizia-amministrativa.it
Protocollo e spedizioni	RACCIOPPO Daniela	095 7530480	d.raccioppo@giustizia-amministrativa.it
Archivio e commessi	REITANO Domenico	095 7530417	d.reitano@giustizia-amministrativa.it
	CAVALLARO Guglielmo	095 7530417	g.cavallaro@giustizia-amministrativa.it
	BARCELLONA Aldo	095 7530417	a.barcellona@giustizia-amministrativa.it
PRIMO PIANO	AFFARI GENERALI		
Segretario Generale	PITTARI Maria Letizia	095 7530410	m.pittari@giustizia-amministrativa.it

Coordinatrice	MAZZA Antonella	095 7530404	a.mazza@giustizia-amministrativa.it
Ufficio personale	MORSELLO Maria Maddalena	095 7530401	m.morsello@giustizia-amministrativa.it
Ufficio personale	BARTILOTTA Gaetano	095 7530403	g.bartilotta@giustizia-amministrativa.it
Assistente informatico	LO NIGLIO Andrea	095 7530405	a.loniglio@giustizia-amministrativa.it
Gestione fondi	CARNABUCI Rosario Giorgio	095 7530406	rg.carnabuci@giustizia-amministrativa.it
SECONDO PIANO	PRIMA SEZIONE		
Direttore	VECCHIO Emma	095 7530422	e.vecchio@giustizia-amministrativa.it
Funzionario	DENI Antonella	095 7530424	a.deni@giustizia-amministrativa.it
Funzionario	GRASSI Simona	095 7530481	simona.grassi@giustizia-amministrativa.it
Ricezione atti, rilascio copie e certificati	SAGONE Venerando	095 7530423	v.sagone@giustizia-amministrativa.it
	SECONDA SEZIONE		
Direttore	SCHILLACI Maria Concetta	095 7530449	m.schillaci@giustizia-amministrativa.it
Funzionario GRATUITO PATROCINIO	GIUFFRIDA Maria Grazia	095 7530433	m.giuffrida@giustizia-amministrativa.it
Ricezione atti, rilascio copie e certificati	DRAGO Agata	095 7530435	a.drago@giustizia-amministrativa.it
	TERZA SEZIONE		
Direttore – URP	TROZZO Maurizio	095 7530421	m.trozzo@giustizia-amministrativa.it
Funzionario	NICOTRA Francesco	095 7530445	f.nicotra@giustizia-amministrativa.it
Assistente	FAMA' Giovanni	095 7530420	g.fama@giustizia-amministrativa.it
Ricezione atti, rilascio copie e certificati	CORTINA Francesca	095 7530447	f.cortina@giustizia-amministrativa.it
	QUARTA SEZIONE		
Direttore	D'AMICO Antonio	095 7530454	a.damico@giustizia-amministrativa.it
Funzionario	FISICARO Gaetana	095 7530486	g.fisicaro@giustizia-amministrativa.it
	FAILLA Gianluca	095 7530452	g.faila@giustizia-amministrativa.it
	UFFICIO DEL PROCESSO		
Coordinamento PNRR	D'ANGELO Francesca		f.dangelo@giustizia-amministrativa.it

Funzionario PNRR	BACCI Andrea		a.bacci@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	CANNAROZZO Francesco		f.cannarozzo@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	CHIESA Giulia		g.chiesa@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	DELL'AGLIO Gabriella		g.dellaglio@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	DE LUCA Violette		v.deluca@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	DI MULO Maria		m.dimulo@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	GIANCANI Guido		g.giancani@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	LIZZIO Andrea		a.lizzio@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	MOTTA Maria Josè		m.motta@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	STRAZZERI Martina		m.strazzeri@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	VINCIGUERRA Luigi		l.vinciguerra@giustizia-amministrativa.it
Assistente PNRR	ASHRAF NOUBARI Daria		d.ashrafnoubari@giustizia-amministrativa.it
Assistente PNRR	GIUFFRIDA Angela		a.giuffrida@giustizia-amministrativa.it
Assistente PNRR	IATRINO Marzia		m.iatrino@giustizia-amministrativa.it
Assistente PNRR	MAZZIOTTA Michele		m.mazziotta@giustizia-amministrativa.it

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Processo Amministrativo Telematico	ct_pat_deposito@pec.ga-cert.it
INDIRIZZI DI PEC PER LE COMUNICAZIONI (CON ESCLUSIONE DELLA TRASMISSIONE DI ATTI GIUDIZIARI)	
Segreteria Generale	tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Sezione I	tarct-sez@ga-cert.it
Sezione II	tarct-sez2@ga-cert.it
Sezione III	tarct-sez3@ga-cert.it
Sezione IV	tarct-sez4@ga-cert.it
Ufficio del processo	tarct.udp@ga-cert.it



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEDE DI CATANIA**

**CALENDARIO
CAMERE DI CONSIGLIO E UDIENZE ANNO 2023**

Mesi	2023										Udienze Straordinarie
	Prima		Seconda		Terza		Quarta		Quinta		
	cc-ud	cc-ud	cc-ud	cc-ud	cc-ud	cc-ud	cc-ud	cc-ud	cc-ud	cc-ud	
Gennaio	11	25	12	26	11	25	12	26	-	-	
Febbraio	8	22	9	23	8	22	9	23	-	-	13/02/2023
Marzo	8	22	9	23	8	22	9	23	-	-	13/03/2023
Aprile	5	19	6	20	5	19	6	20			17/04/2023
Maggio	10	24	11	25	10	24	11	25			15/05/2023
Giugno	7	21	8	22	7	20	8	22			12/06/2023
Luglio	5	19*	6	20*	5	19*	6	20*			10/07/2023
Agosto											
Settembre	13		14		13		14				25/09/2023
Ottobre	4	18	5	19	4	18	5	19			23/10/2023
Novembre	8	22	9	23	8	22	9	23			27/11/2023
Dicembre	6	20	7	21	6	20	7	21			11/12/2023

Ore 9:00 Ud.. – Ore 10:00 CC

(*) Solo Camera di consiglio. In deroga all'orario ordinario, inizio ore 9:00

9. DATI STATISTICI



ANNO 2022 - DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022						Tabella "B"		
	Sez. 1	Sez..2	Sez.3	Sez. 4	UFF.DEL PROCESSO E RIC.RICORSI	ARCHIVIO	Affari Generali	Protocollo Spedizione - Centralino

PERSONALE AMM. ASSEGNATO	4	3	4	3	16+2	3	5	2
--------------------------	---	---	---	---	------	---	---	---


	Sez. 1	Sez..2	Sez.3	Sez. 4	ANNULLATI	Totale
DEPOSITI						
Ricorsi depositati	539	544	521	373	21	1977
MM.AA.+MM.AA.-CAUT.+56 -61 cpa	65	89	76	47		277
TOTALE	604	633	597	420	21	2254


	Sez. 1	Sez..2	Sez.3	Sez. 4	Totale
ADUNANZE					
<i>Camere di Consiglio</i>					
Giudizi Cautelari	262	246	209	203	920
Ottemperanza	136	175	132	100	543
Altre Tipologie	144	162	152	196	654
Totale	542	583	493	499	2117
Udienza Pubblica	313	190	499	276	1278
Totale Generale	855	773	992	775	3395

	Sez. 1	Sez..2	Sez.3	Sez. 4	Totale
PUBBLICAZIONI					
Sentenze	684	551	648	460	2343
Sentenze brevi	105	32	54	47	238
Decreti dec. (sezione)	3	189	17	45	254
Decreti di perenzione	177	135	12	441	765
Decreti cautelari	37	49	72	33	191
Decreti Presidenziali	230	96	73	65	464
Altri provvedimenti	121	73	79	122	395
Totale Generale	1357	1125	955	1213	4650
Ordinanze cautelari	118	149	119	90	476
Ordinanze collegiali	210	149	229	139	727
Ordinanze Presidenziali	153	125	4	54	336
TOTALE GENERALE	481	423	352	283	1539

ANNO 2022 - DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022				
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4
DEPOSITI	Dati %			
Ricorsi depositati	27,26	27,52	26,35	18,87
Motivi Agg. Con misure caut.	23,47	32,13	27,44	16,97
Percentuale Totale	26,80	28,08	26,49	18,63
ADUNANZE	Dati %			
<i>Camere di Consiglio</i>	Dati %			
Giudizi Cautelari	28,48	22,72	22,72	22,07
Ottemperanza	25,05	24,31	24,31	18,42
Altre Tipologie	22,02	23,24	23,24	29,97
Percentuale Totale	25,60	27,54	23,29	23,57
Udienza Pubblica	24,49	14,87	39,05	21,60
Percentuale Totale Generale	25,18	22,77	29,22	22,83
PUBBLICAZIONI	Dati %			
Sentenze	29,19	23,52	27,66	19,63
Sentenze Brevi	44,12	13,45	22,69	19,75
Decreti dec. (sezione)	1,18	74,41	6,69	17,72
Decreti di perenzione	23,14	17,65	1,57	57,65
Decreti cautelari	19,37	25,65	37,70	17,28
Decreti Presidenziali	49,57	20,69	15,73	14,01
Altri provvedimenti	30,63	18,48	20,00	30,89
Percentuale Totale generale	29,18	24,19	20,54	26,09
Ordinanze cautelari	24,79	31,30	25,00	18,91
Ordinanze Collegiali	28,89	20,50	31,50	19,12
Ordinanze Presidenziali	45,54	37,20	1,19	16,07
Percentuale Totale Generale	31,25	27,49	22,87	18,39


Andamento dei Ricorsi depositati e Motivi Aggiunti - 56-61 cpa 61 cpa Tabella (B1)





Andamento delle Adunanze


Tabella (B4)





ANDAMENTO DELLE PENDENZE


Anni	Pendenze	Percentuale
2022	5722	Anni 2013-2022 -89,49%
2021	7449	
2020	9724	
2019	15137	
2018	21119	
2017	27690	Anni 2019-2022 -62,20%
2016	35410	
2015	42324	
2014	49662	
2013	54445	





ANDAMENTO DEI RICORSI PERVENUTI


Anni	Pervenuti	Percentuale
2022	1977	-32,12
2021	2138	
2020	1945	
2019	2026	
2018	2153	
2017	2297	
2016	2635	
2015	2911	





ANDAMENTO DEI RICORSI DEPOSITATI 2015-2022

ANNI	APPALTI	ESECUZIONE GIUDICATO	EDILIZIA URBANISTICA	ALTRI
2015	186	809	588	1328
2016	185	590	450	1240
2017	170	512	436	1178
2018	161	480	427	1135
2019	173	397	413	1026
2020	173	393	358	1021
2021	194	390	425	1129
2022	146	404	287	1140





ANDAMENTO LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO DEL PROCESSO

Sede	Anno	Periodo	Numero udienze Straord	Ricorsi trattenuti in decisione complessivi	Sentenze	O.C.I.
TAR Sicilia - Catania	2022	IV Trimestre	4	231	504	48
	2022	III Trimestre	2	162		
	2022	II Trimestre	4	192		
	2022	I Trimestre	1	37		
TOTALI			11	622		